

## REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



## SOMMARIO

## ATTI DELLA REGIONE

## LEGGI REGIONALI

**Legge regionale 3 maggio 2018,  
n. 8**

*Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia", 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22. . . . . pag. 10653*

**Legge regionale 8 maggio 2018,  
n. 9**

*Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)" . . . . . pag. 10668*

**Legge regionale 8 maggio 2018,  
n. 10**

*Disposizioni finanziarie relative al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro. . . . . pag. 10669*

## DECRETI DEI DIRIGENTI REGIONALI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  
E INTEGRITA'
**Decreto del Dirigente del Servizio  
Affari Istituzionali e Integrità n. 35  
del 02/05/2018'**

*Legge regionale 5 agosto 1996 n. 34 s.m.i. articolo 3, c. 4; Statuto Associazione Italia Longeva, art. 13. Designazione di un componente del Collegio dei Revisori. Avviso per la presentazione di candidature. . . . . pag. 10672*

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE,  
LAVORO E ISTRUZIONE
**Decreto del Dirigente della P.F.  
Istruzione, Formazione, Orientamento  
e Servizi Territoriali per la  
Formazione e Servizi per il Mercato  
del Lavoro (Centri Impiego) n. 417  
del 02/05/2018**

*Approvazione graduatoria unica annuale 2018 dei centralinisti telefonici non vedenti Legge 113/85 e s.m.i.-Centri Impiego di Pesaro-Fano-Urbino . . . . . pag. 10676*

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

**Decreto del Dirigente della P.F. Contrasto alla Violenza di Genere Terzo Settore n. 47 del 07/05/2018**

Approvazione avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale in attuazione Accordo Stato-Regione Marche 29.12.2017-art. 72 D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore). . . . . pag. 10676

**ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI****Provincia di Ascoli Piceno**

Determina del Responsabile N. 188 del 16/04/2018- Verifica di assoggettabilità a V.I.A di cui all'art. 8 della L.R. 3/2012 e all'art.20 D.lgs, 152/2006, Società ADRIATICA BITUMI s.p.a. Impianto di messa in riserva e recupero (1U3 — R5) di rifiuti non pericolosi sito in località San Pietro . . . pag. 10712

**Provincia di Ascoli Piceno**

Determina del Responsabile N. 189 del 16/04/2018 - Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 8 L.R. 3/2012 e dell'art.19 D.Lgs 152/06. Ditta Beani Annibale Srl Impianto di messa in riserva e recupero (R13-R5) di rifiuti non pericolosi in località Pianerie, snc comune di Comunanza. . . pag. 10712

**Comune di Montegiorgio**

Decreto n. 38 del 3 maggio 2018 di sdemanializzazione ed eclassamento a relitto stradale particella 657 del fog. 38 . . . . . pag. 10713

**Ente di Gestione del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello**

Accordo di programma tra, l'ente Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, l'Unione Montana del Montefeltro e i Comuni di Carpegna, Frontino, Montecopiolo, Pennabilli, Piandimeleto e Pietrabbestia per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del Montefeltro Bike Park . . . . . pag. 10714

**DIRPA 2 s.c.a r.l. – Roma**

Lavori di "realizzazione con qualsiasi mezzo dell'asse viario Marche - Umbria e quadrilatero di penetrazione interna - Maxi Lotto 2 - lavori di completamento della direttrice Perugia - Ancona tramite realizzazione della SS 318 "di Valfabbrica", tratto Pianello - Valfabbrica, Della SS 76 "Val D'Esino", tratti Fossato Di Vico - Cancelli e Albacina - Serra San Quirico e realizzazione della "Pedemontana delle Marche", Tratto Fabriano - Muccia-Sfercia". Ordinanza di deposito delle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza non accettate presso il M.E.F. di Ancona prot. D2/0862-18/13-CA-OUT/FM-gm 06/04/2018 - Art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.P.R. n. 327/01. Comune di Genga. . . . . pag. 10717

**DIRPA 2 s.c.a r.l. – Roma**

Lavori di "realizzazione con qualsiasi mezzo dell'asse viario Marche - Umbria e quadrilatero di penetrazione interna - Maxi Lotto 2 - lavori di completamento della direttrice Perugia - Ancona tramite realizzazione della SS 318 "di Valfabbrica", tratto Pianello - Valfabbrica, Della SS 76 "Val D'Esino", tratti Fossato Di Vico - Cancelli e Albacina - Serra San Quirico e realizzazione della "Pedemontana delle Marche", Tratto Fabriano - Muccia-Sfercia". Ordinanza di deposito delle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza non accettate presso il M.E.F. di Ancona prot. D2/0864-18/13-CA-OUT/FM-gm 06/04/2018 - Art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.P.R. n. 327/01. Comune di Genga. . . . . pag. 10717

**DIRPA 2 s.c.a r.l. – Roma**

Lavori di "realizzazione con qualsiasi mezzo dell'asse viario Marche - Umbria e quadrilatero di penetrazione interna - Maxi Lotto 2 - lavori di completamento della direttrice Perugia - Ancona tramite realizzazione della SS 318 "di Valfabbrica", tratto Pianello - Valfabbrica, Della SS 76 "Val D'Esino", tratti Fossato Di Vico - Cancelli e Albacina - Serra San Quirico e realizzazione della "Pedemontana delle Marche", Tratto Fabriano - Muccia-Sfercia". Ordinanza di deposito delle indennità di espropriazione e

di occupazione d'urgenza non accettate presso il M.E.F. di Ancona prot. D2/0924-18/13-CA-OUT/FM-gm 10/04/2018 - Art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.P.R. n. 327/01. Comune di Genga. . . . . pag. 10718

**COMUNICAZIONI DI AVVIO  
DEI PROCEDIMENTI  
AMMINISTRATIVI**

**Regione Marche - P.F. Tutela  
delle Acque e Tutela del Territorio  
di Ancona**

Legge 07/08/1990 n. 241, art.8.  
Legge Regione Marche  
09/06/2006, n. 5, art. n. 13.  
Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo al rilascio della concessione pluriennale di acqua pubblica e di occupazione di aree demaniali cui alla D.R. 2165, per uso idroelettrico in Loc. posta a valle del ponte sulla S.P. Castelferretti - Montecarotto del comune di Chiaravalle. Ditta: Soc. Energia 2000 SRL con Sede in Corso Italia, 27 del comune di Bolzano. Classifica: 420.60.30/2017/SMD/439. D.R. 2165. . . . . pag. 10719

**BANDI E AVVISI DI GARA**

**ASUR Marche - Area Vasta n. 3  
- Civitanova Marche**

Fornitura in service di sistemi analitici completi per esami dei laboratori di analisi dell'ex Zona Territoriale n. 8 dell'ASUR Marche - Esercizio Opzione di Rinnovo Contrattuale lotti nn. 2-3-7-16 . . . . . pag. 10719

**BANDI DI CONCORSO**

**Comune di Fossombrone**

Mobilità Volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 165/2001 - per n. 2 posti di Agente di Polizia Locale - Cat. C - A tempo indeterminato e parziale (part-time verticale 50% sei mesi, di cui uno da aprile a settembre e uno da luglio a dicembre). Avviso di selezione. . . . . pag. 10720

**Comune di Fossombrone**

Mobilità Volontaria ai sensi del-

l'art. 30 del D.lgs n. 165/2001 - per n. 2 posti di Agente di Polizia Municipale/Vigile Urbano - Cat. C - A tempo indeterminato. Avviso di selezione. . . . . pag. 10720

**Comune di Sant'Angelo in Vado**

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale (30 ore settimanali) di un Istruttore Direttivo Tecnico - cat D/1. . . . . pag. 10721



## ATTI DELLA REGIONE

### LEGGI REGIONALI

#### **Legge regionale 3 maggio 2018, n. 8 concernente :**

*Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia", 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22.*

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale  
*ha approvato.*

Il Presidente della Giunta regionale  
*promulga,*

La seguente legge regionale :

#### **Art. 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. Questa legge recepisce lo schema di regolamento edilizio tipo (RET) di cui all'allegato 1 all'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni, raggiunta in sede di Conferenza unificata in data 20 ottobre 2016 ai sensi del comma 1 sexies dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con i relativi allegati, recanti le definizioni uniformi e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia.
2. In base a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 dell'intesa richiamata al comma 1, questa legge individua le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e fornisce ai Comuni in fase di prima applicazione, fino all'approvazione dei nuovi piani regolatori generali (PRG) o loro varianti generali, le indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione delle definizioni medesime, stabilendo altresì le norme transitorie da applicare ai procedimenti in itinere alla data di entrata in vigore dei regio-

lamenti comunali di recepimento dell'intesa o, nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 3.

3. Questa legge modifica, inoltre, alcuni articoli della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia), al fine di renderli coerenti con le modificazioni da ultimo intervenute nella normativa statale in materia riguardo all'individuazione dei regimi amministrativi applicabili agli interventi edilizi. Questa legge proroga infine alcuni termini contenuti nella legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) e nella legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile").

#### **CAPO I**

#### **Recepimento dello schema di RET**

#### **Art. 2**

*(Disposizioni per la prima applicazione dell'intesa)*

1. Le indicazioni tecniche di dettaglio, di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono individuate nell'allegato A di questa legge e possono essere modificate o aggiornate dalla Giunta regionale qualora ciò si renda necessario per specificarle o adeguarle in relazione a modificazioni normative intervenute durante l'attuazione di questa legge.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 dell'intesa, il recepimento delle definizioni uniformi ovvero l'applicazione diretta delle medesime ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti. Le modalità edificatorie continuano a essere regolate dal PRG vigente o già adottato alla data di sottoscrizione dell'intesa medesima.

3. Ai fini di cui al comma 2, i Comuni che utilizzano come indici edilizi la superficie utile lorda (SUL) o il volume (V) così come definiti nel regolamento regionale 14 settembre 1989, n. 23 (Regolamento edilizio tipo), o nel regolamento edilizio comunale vigente, ferme restando tutte le altre disposizioni dello strumento urbanistico generale, devono utilizzare rispettivamente la superficie totale (ST) o il volume totale (VT), così come definiti nel “Quadro delle definizioni uniformi”. In tali Comuni:

a) nel caso di nuove costruzioni, possono essere realizzati, in aggiunta rispetto agli indici di piano, nuovi superfici o volumi per:

- 1) i piani interrati;
- 2) il 50 per cento del volume o della superficie dei piani seminterrati, qualora gli stessi presentino una quota superiore al 50 per cento della superficie delle pareti perimetrali poste al di sotto del livello di terra;
- 3) i piani fuori terra, relativamente a sottotetti non utilizzabili, aventi cioè altezza netta interna massima inferiore o pari a metri 1,80, misurata all'intradosso del solaio, vani scala emergenti dalla copertura piana, fine corsa ascensori, vani tecnici, portici pubblici o d'uso pubblico e logge;

b) nelle ristrutturazioni edilizie e nelle trasformazioni di edifici esistenti, non sono considerati come volumetria esistente, ai fini del calcolo delle volumetrie fuori terra di progetto, i sottotetti non utilizzabili, aventi cioè altezza netta interna massima inferiore o pari a metri 1,80, misurata all'intradosso del solaio, i vani scala emergenti dalla copertura piana, i fine corsa ascensori, i vani tecnici, i portici pubblici o d'uso pubblico, le logge ed i volumi dei piani interrati, mentre i piani seminterrati che presentano una quota superiore al 50 per cento della superficie delle pareti perimetrali poste al di sotto del livello di terra vanno computati nella percentuale del 50 per cento.

4. Ai medesimi fini richiamati al comma 3, i Comuni che non utilizzano come indici di fabbricabilità o di utilizzazione la SUL o il V, come definiti nel r.r. 23/1989 o che abbiano strumenti urbanistici contenenti previsioni dimensionali che risultino modificate per effetto dell'entrata in vigore di questa legge o che ritengono comunque più rispondenti alle loro esigenze altre soluzioni, possono adottare varianti ai piani urbanistici ai sensi del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), con tempi di deposito

ridotti a venti giorni, individuando indici di conversione dei parametri e degli indici urbanistici utilizzati dal PRG vigente in applicazione delle definizioni uniformi dello schema di RET e di questa legge.

5. Ai fini della dimostrazione della loro conformità alle disposizioni di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), le varianti adottate ai sensi del comma 4 sono corredate dalla documentazione analitica, asseverata dall'organo tecnico comunale, che dimostri la sostanziale invarianza delle previsioni edificatorie e del carico urbanistico a seguito dell'adozione dei nuovi indici di conversione.

### Art. 3

#### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi allo schema di RET e relativi allegati entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Nei Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di cui al comma 1 è di cinque anni.
3. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 1 e 2, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse compatibili.
4. La Giunta regionale, sentiti i Comuni e le Province, effettua attività di monitoraggio sul recepimento da parte dei Comuni dello schema di RET, nonché sull'attuazione dell'articolo 2 di questa legge.
5. I piani urbanistici attuativi adottati e i procedimenti edilizi avviati prima dell'approvazione dell'adeguamento di cui al comma 1 o prima della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono conclusi sulla base della disciplina vigente, rispettivamente, al momento dell'adozione dei piani e della presentazione delle istanze.

**CAPO II****Modifiche a leggi regionali****Art. 4**

*(Modifica all'articolo 1 della l.r. 17/2015)*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia) dopo le parole "decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)" sono inserite le seguenti: "ed in adeguamento alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124)".

**Art. 5**

*(Modifica all'articolo 2 della l.r. 17/2015)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 17/2015 le parole: "comunicazione di inizio lavori (CIL)" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)".

**Art. 6**

*(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 17/2015)*

1. L'articolo 5 della l.r. 17/2015 è sostituito dal seguente:
 

"Art. 5 (Disciplina della CILA)

  1. La CILA indica il nominativo del direttore dei lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni decorrenti dal suo inoltro o dalla comunicazione dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso preventivi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio.
  2. L'interessato è tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori allo Sportello unico per l'edilizia (SUE), previsto all'articolo 5 del d.p.r. 380/2001.
  3. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a una nuova CILA.
  4. Nei trenta giorni successivi alla presenta-

zione, il SUE svolge un'attività istruttoria relativa:

- a) al controllo e alla verifica dei presupposti di legge, eseguiti sulla base delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, dichiarazioni di conformità ed elaborati grafico-progettuali allegati e della completezza della documentazione presentata in relazione alla tipologia di intervento, con particolare riguardo:
    - 1) al tipo di intervento descritto e asseverato, accertando che lo stesso rientri o meno tra quelli assoggettati a CILA;
    - 2) alla conformità dell'intervento con la disciplina urbanistica di riferimento;
    - 3) alla trasmissione, agli organi e alle amministrazioni competenti, delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni e dichiarazioni di conformità, al fine di espletare le necessarie verifiche;
  - b) alla verifica, attraverso sopralluoghi presso gli immobili oggetto dell'intervento, della tipologia delle opere in corso di esecuzione e della rispondenza delle stesse a quelle segnalate.
5. In presenza di un elevato numero di CILA presentate, se le risorse organizzative non ne consentono il controllo sistematico, l'attività di cui al comma 4 è svolta su un campione scelto mediante sorteggio quindicinale e comunque non inferiore al 20 per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
  6. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della CILA, il SUE ordina la sospensione dei lavori se le opere previste non risultano conformi alla normativa vigente, invitando contestualmente gli interessati a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa o a produrre l'eventuale documentazione che integri o completi la documentazione presentata. In tal caso il termine indicato al comma 4 decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Detta comunicazione viene inviata una sola volta e indica il termine per la regolarizzazione, il quale non può in ogni caso superare i novanta giorni dalla ricezione della richiesta.
  7. Se la documentazione indicata al comma 6 non è presentata entro i termini indicati, si applica quanto previsto dall'articolo 6 bis, comma 5, del d.p.r. 380/2001.
  8. Il SUE, entro trenta giorni dalla data di presentazione della CILA, ove accerti l'inammissibilità della CILA stessa, vieta la prose-

cuzione dell'attività e dispone la rimozione degli effetti dannosi prodotti in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.

9. E' comunque salva la facoltà di presentare una nuova CILA con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa.”.

#### **Art. 7**

*(Modifica all'articolo 7 della l.r. 17/2015)*

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 17/2015 le parole: “nelle tipologie elencate nell'articolo 6” sono sostituite dalle seguenti: “nelle tipologie assoggettate a SCIA”.

#### **Art. 8**

*(Modifica all'articolo 8 della l.r. 17/2015)*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 17/2015 la parola: “CIL” è sostituita dalla parola: “CILA”.

#### **Art. 9**

*(Modifica all'articolo 19 della l.r. 17/2015)*

1. Il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 17/2015 è sostituito dal seguente:

“4. Le disposizioni del regolamento regionale 14 settembre 1989, n. 23 (Regolamento edilizio tipo), abrogato dalla lettera d) del comma 3 dell'articolo 20 di questa legge, continuano ad applicarsi, ad eccezione dell'articolo 13, in quanto compatibili sino all'adeguamento da parte dei Comuni dei propri regolamenti edilizi allo schema di RET e relativi allegati previsti nell'intesa del 20 ottobre 2016 avente ad oggetto: ‘Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380’.”.

#### **Art. 10**

*(Modifiche alle leggi regionali 22/2009 e della l.r. 22/2011. Proroga termini)*

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici

e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.

2. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”) le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.

### **CAPO III**

#### **Disposizioni finali**

#### **Art. 11**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

#### **Art. 12**

*(Abrogazione)*

1. L'articolo 6 della l.r. 17/2015 è abrogato.

#### **Art. 13**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

*La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.*

Ancona, 03 maggio 2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Luca Ceriscioli



## Allegato A

## Definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici e relative indicazioni tecniche di dettaglio






Voci	Acronimo	Incidenza sui piani urbanistici	Indicazioni tecniche di dettaglio
1 - Superficie Territoriale	STE	SI	L'acronimo va modificato da ST a STE (Superficie Territoriale) in quanto altrimenti uguale a quello di superficie totale (definizione 12).
2 - Superficie Fondiaria	SF	SI	
3 - Indice di edificabilità territoriale	IT	SI	
4 - Indice di Edificabilità Fondiaria	IF	SI	
5 - Carico Urbanistico	CU	SI	
6 - Dotazioni Territoriali	DT	SI	
7 - Sedime			
8 - Superficie Coperta	SC	SI	Si precisa che aggetti e sporti superiori a 1,50 m vanno calcolati nella loro interezza. Per "profilo esterno perimetrale" si intende la linea ottenuta dalla proiezione sul piano orizzontale dell'ingombro planimetrico massimo di ciascun piano del manufatto edilizio fuori terra, seminterrato o interrato, delimitato dagli elementi verticali esterni, quali pareti perimetrali comunque realizzate, pilastri, setti portanti, ad esclusione di terrazze, balconi, pensiline, scannafossi, bocche di lupo e cavedi di areazione laterali. Questa precisazione vale anche per tutte le altre definizioni in cui compare il "profilo esterno perimetrale".
9 - Superficie Permeabile	SP	SI	
10 - Indice di permeabilità	IPT/IPF	SI	
11 - Indice di	IC	SI	

Copertura			
12 - Superficie Totale	ST	SI	
13 - Superficie Lorda	SL	SI	
14 - Superficie Utile	SU	SI	
15 - Superficie Accessoria	SA	SI	<p>Si precisa che i sottotetti, per la parte che non supera m.1,80, non costituiscono né superficie accessoria, né superficie utile. Dopo la parola cantine occorre aggiungere le parole "e similari". Dopo la parola terrazze occorre aggiungere "verande che non abbiano caratteristiche di abitabilità".</p> <p>La superficie dei volumi tecnici di cui al punto 31 non costituisce né superficie accessoria né superficie utile.</p>
16 - Superficie Complessiva	SC	SI	L'acronimo va modificato da SC a SCC (Superficie Complessiva Convenzionale), in quanto altrimenti uguale a quello di superficie coperta (definizione 8).
17 - Superficie Calpestabile		SI	
18 - Sagoma			Nella definizione di sagoma così come formulata sono esclusi gli impianti tecnologici, quali: canne fumarie, condizionatori, etc.
19 - Volume Totale o Volumetria complessiva		SI	
20 - Piano fuori terra			Per "terreno posto in aderenza all'edificio" si intende quello a sistemazione definitiva prevista dal progetto e la quota di quest'ultimo non tiene conto di eventuali rampe e scale realizzate in trincea per l'accesso ai piani interrati e seminterrati, scannafossi, bocche di lupo, cavedi. A tal fine si precisa che le rampe e gli accessi carrabili in trincea dovranno avere la seguente larghezza massima: 3,5 metri, aumentabile fino a 4,5 metri limitatamente alle sole zone di curvatura con andamento perpendicolare, in caso di unico senso di marcia e 6 metri, in caso di doppio senso di marcia. Tali precisazioni valgono anche per tutte le altre definizioni che fanno riferimento al "terreno posto in aderenza all'edificio".
21 - Piano seminterrato			<p>Vedere gli Schemi esemplificativi.</p> <p>Per "soffitto" si intende l'intradosso della parte strutturale del solaio.</p>

			Ai fini dell'individuazione del Piano Seminterrato non sono considerati gli eventuali accessi in trincea.
22 - Piano interrato			Vedere gli Schemi esemplificativi. Come per il piano seminterrato anche per quello interrato, gli eventuali accessi in trincea non lo trasformano in piano fuori terra o seminterrato.
23 - Sottotetto			
24 - Soppalco			
25 - Numero dei piani		SI	
26 - Altezza Lorda		SI	Per l'ultimo piano dell'edificio l'altezza lorda corrisponde a quella utile di cui alla definizione n. 29.
27 - Altezza del fronte		SI	Per quanto riguarda il concetto di "terreno posto in aderenza all'edificio" valgono le considerazioni di cui alla definizione n. 20.
28 - Altezza dell'edificio		SI	Al fine di non modificare le attuali previsioni dei PRG riguardo l'altezza massima dell'edificio, nel periodo transitorio di cui all'articolo 1, comma 2, le altezze massime dell'edificio previste dai PRG: a) sono incrementate delle altezze necessarie alla realizzazione dei vani scala, dei fine corsa, degli ascensori, delle attrezzature, delle canne fumarie e dei volumi tecnici qualora emergenti dalla copertura; b) sono ridotte, nel caso di copertura a falde inclinate con pendenza superiore al 35% (45% per le zone montane), della differenza di altezza che intercorre tra il punto di intersezione del muro perimetrale con l'intradosso del solaio di copertura e la linea di colmo.
29 - Altezza Utile		SI	Al secondo periodo della definizione, relativamente ai "locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata", si specifica che ciò viene effettuato senza tener conto degli elementi strutturali emergenti.
30 - Distanze		SI	
31 - Volume Tecnico			
32 - Edificio			
33 - Edificio unifamiliare			

34 - Pertinenza			
35 - Balcone			
36 - Ballatoio			
37 - Loggia/ Loggiato			
38 - Pensilina			
39 - Portico/ Porticato			
40 - Terrazza			
41 - Tettoia			
42 - Veranda			

### Schemi esemplificativi



AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

## NOTE

### Nota all'art. 1, comma 1

Il testo del comma 1 *sexies* dell'articolo 4 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), è il seguente:

“Art. 4 (*Regolamenti edilizi comunali*) - *Omissis*  
1 *sexies*. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *m*), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

*Omissis*”

### Nota all'art. 1, comma 2

Il testo del comma 1 dell'articolo 2 dell'Intesa della Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2016, n. 125/CU (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le

Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 *sexies*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), è il seguente:

“Art. 2 (*Modalità e termini di attuazione*) - 1. Entro il termine di centottanta giorni dall'adozione della presente intesa, le regioni ordinarie provvedono al recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi nonché all'integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia. Con il medesimo atto di recepimento, le regioni, nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo approvato, possono specificare e/o semplificare l'indice. Le regioni, altresì, individuano, alla luce della normativa regionale vigente, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e, ove necessario, in via transitoria possono dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione. L'atto di recepimento regionale stabilisce altresì i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, da seguire per l'adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi di costruire, Scia, sanazione, piani attuativi, progetti unitari convenzionati).

*Omissis*”

### Nota all'art. 2, comma 2

Il testo del comma 4 dell'articolo 2 dell'Intesa della Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2016, n. 125/CU (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 *sexies*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), è il seguente:

“Art. 2 (*Modalità e termini di attuazione*) - *Omissis*

4. Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data di sottoscrizione della presente intesa.

*Omissis*”

**Nota all'art. 2, comma 4**

Il testo del comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), è il seguente:

“Art. 15 (*Contenuti del piano regolatore generale*) - *Omissis*

5. Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge.”

**Nota all'art. 3, comma 2**

Il testo del comma 1 dell'articolo 1 del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni dalla l. 15 dicembre 2016, n. 229, è il seguente:

“Art. 1 (*Ambito di applicazione e organi direttivi*) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.

*Omissis*”

**Nota all'art. 4, comma 1**

Il testo vigente dell'articolo 1 della l.r. 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia), così come

modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 1 (*Finalità*) - 1. In attuazione dei principi fondamentali contenuti nella normativa statale vigente e in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), **ed in adeguamento alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124)**, la Regione disciplina l'attività edilizia ai fini di semplificare e accelerare, anche mediante l'informatizzazione, i procedimenti del settore e di promuovere l'innalzamento del livello di qualità delle opere e degli interventi, a tutela del benessere dei cittadini e dello sviluppo economico e tecnologico dei settori produttivi interessati.

2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, la Regione detta in particolare norme per l'omogeneizzazione dei contenuti fondamentali dei regolamenti edilizi indicati all'articolo 3 e per il coordinamento dei procedimenti in materia, anche al fine di rendere accessibili ai cittadini le informazioni sull'attività, di facilitare gli operatori del settore, di garantire comportamenti uniformi da parte degli enti locali nonché l'efficacia e la celerità del controllo sulle trasformazioni del territorio.

3. Per quanto non previsto, si applica la normativa statale vigente.”

**Nota all'art. 5, comma 1**

Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (*Funzioni della Regione*) - 1. La Regione persegue la semplificazione dell'attività edilizia e l'uniformità di interpretazione e applicazione della normativa di settore disciplinando in particolare le attività a edilizia libera, gli interventi soggetti a permesso di costruire, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) e a **comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**.

2. La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione assembleare permanente, appositi regolamenti contenenti:

- a) le tipologie delle opere e classi di interventi edilizi;
- b) gli indici e i parametri edilizi e urbanistici;
- c) gli standard minimi di controllo da parte delle amministrazioni pubbliche nelle varie fasi di realizzazione;
- d) norme, criteri e indirizzi per l'attuazione di questa legge e in particolare per la determinazione dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali indicati all'articolo 3 e per la disciplina dei procedimenti amministrativi in materia.

3. La Giunta regionale determina altresì con proprio atto la modulistica unificata e la documentazione necessaria per le varie tipologie di titoli abilitativi.

4. I regolamenti previsti al comma 2 indicano espressamente le disposizioni che costituiscono norme vincolanti per i Comuni, distinguendole dalle disposizioni contenenti criteri e indirizzi generali alle quali il Comune si adegua apportando le modifiche e integrazioni ritenute opportune in relazione alle proprie esigenze e peculiarità organizzative, dimensionali e territoriali.”

#### Nota all'art. 7, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 7 della l.r. 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 7 (*Disciplina della SCIA*) - 1. La SCIA è presentata al SUE dal proprietario dell'immobile o da altro soggetto avente titolo e deve contenere gli elaborati progettuali necessari ad identificare l'intervento, nonché:

- a) il nominativo del direttore dei lavori;
- b) l'indicazione dell'impresa cui si intendono affidare i lavori;
- c) l'indirizzo di posta elettronica certificata cui far pervenire le comunicazioni;
- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- e) una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, attestante che l'intervento è compreso **nelle tipologie assoggettate a SCIA**, nonché la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge per la sua realizzazione, tra i quali

la conformità delle opere agli strumenti di pianificazione vigenti e adottati, al regolamento edilizio, alle norme di sicurezza e igienicosanitarie e a tutte le altre norme di settore;

- f) ricorrerono i presupposti, le dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008;
- g) nei casi in cui la legge preveda l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, le autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni relative.

2. La SCIA e la relazione di cui al comma 1, lettera e), sono redatte esclusivamente utilizzando i modelli adottati con l'atto di cui al comma 3 dell'articolo 2, sulla base della normativa statale e regionale vigente. In caso di incompletezza delle informazioni richieste si applica quanto previsto al comma 10.

3. In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte del SUE dell'avvenuta acquisizione degli atti medesimi o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la SCIA costituisce titolo per l'esecuzione dei lavori dalla data della presentazione ed è sottoposta a termini di efficacia per l'inizio e la fine dei lavori pari a quelli del permesso di costruire.

5. Ove il titolare non inizi i lavori entro il termine di efficacia di cui al comma 4, la SCIA decade di diritto. Con la decadenza viene meno il titolo all'esecuzione delle opere segnalate e per l'esecuzione delle stesse deve essere presentata una nuova SCIA. Nel caso in cui non vi siano state variazioni delle norme relative alle opere oggetto della SCIA originaria, la nuova SCIA può fare riferimento agli elaborati grafici allegati alla SCIA decaduta. La conformità della nuova SCIA alla normativa urbanistico-edilizia deve essere valutata in base alla disciplina vigente alla data di efficacia della stessa.

6. Se i lavori, regolarmente iniziati, non sono ultimati entro il termine di efficacia di cui al comma 4, la SCIA decade di diritto per le opere non ultimate. In tal caso il titolare è tenuto a presentare una relazione, a firma del direttore dei lavori, che descriva puntualmente lo stato delle opere eseguite, corredata da una esauriente rappresentazione fotografica. Con la decadenza viene meno il titolo all'esecuzione delle opere da ultimare, che potranno essere completate previa presentazione di



una nuova SCIA. La conformità della stessa alla normativa urbanistico-edilizia deve essere valutata in relazione alla disciplina vigente alla data di efficacia della stessa.

7. Il titolare della SCIA è tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori allegando il certificato di regolare esecuzione o di collaudo finale, sottoscritto dal progettista o da un tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato, nonché la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

8. Entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della SCIA, il SUE verifica la completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte e nel caso di:

- a) verifica negativa, comunica all'interessato e al progettista l'inefficacia della SCIA;
- b) verifica positiva, trasmette all'interessato e al progettista la comunicazione di regolare deposito della SCIA.

9. Nei trenta giorni successivi alla presentazione della SCIA, il SUE svolge, almeno su un campione, scelto con sorteggio, non inferiore al 20 per cento delle SCIA presentate se le risorse organizzative non ne consentono il controllo sistematico, con arrotondamento all'unità superiore, un'attività istruttoria relativa:

- a) al controllo e alla verifica dei presupposti di legge, eseguiti sulla base delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, dichiarazioni di conformità ed elaborati grafico-progettuali allegati e della completezza della documentazione presentata in relazione alla tipologia di intervento, con particolare riguardo:

- 1) al tipo di intervento descritto e asseverato, accertando che lo stesso rientri o meno tra quelli assoggettati a SCIA;
- 2) alla conformità dell'intervento con la disciplina urbanistica di riferimento;
- 3) alla correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto, nonché all'avvenuto versamento del corrispondente importo;
- 4) alla trasmissione agli organi e alle amministrazioni competenti, delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni e dichiarazioni di conformità, al fine di espletare le necessarie verifiche;
- b) alla verifica, attraverso sopralluoghi presso gli immobili oggetto dell'intervento, della tipologia delle opere in corso di esecuzione e della rispondenza delle stesse a quelle segnalate.

10. Entro trenta giorni dalla data di presentazione

della SCIA, il SUE ordina la sospensione dei lavori se le opere previste non risultano conformi alla normativa vigente, invitando contestualmente gli interessati a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa o a produrre l'eventuale documentazione che integri o completi la documentazione presentata. In tal caso il termine indicato al comma 9 decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Detta comunicazione viene inviata una sola volta e indica il termine per la regolarizzazione, il quale non può in ogni caso superare i novanta giorni dalla ricezione della richiesta.

11. Il SUE vieta la prosecuzione dell'attività oggetto della SCIA e dispone la rimozione degli effetti dannosi prodotti in conseguenza dell'esecuzione dei lavori, comunicando il relativo provvedimento al comando di polizia municipale, se:

- a) entro i trenta giorni successivi alla data di presentazione della SCIA, accerta l'inammissibilità della stessa;
- b) nel termine assegnato per la regolarizzazione indicato al comma 10, non si è proceduto a conformare alla normativa vigente l'attività e i suoi effetti o a produrre l'eventuale documentazione che integri o completi la documentazione presentata.

12. È comunque salva la facoltà di presentare una nuova SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa.”

#### Nota all'art. 8, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 8 della l.r. 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 8 (*Variazioni essenziali*) - 1. Ai sensi dell'articolo 32 del d.p.r. n. 380/2001 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, del medesimo d.p.r., costituiscono variazioni essenziali al progetto assentito e richiedono quindi un nuovo permesso di costruire o una nuova SCIA o **CILA**:

- a) il mutamento della destinazione d'uso che implica variazione degli standard previsti dal d.m. 1444/1968;
- b) l'aumento della cubatura di oltre il 15 per cento per gli edifici sino a metri cubi 500, di oltre il 10 per cento per gli edifici da metri cubi 501 a 1.000, di oltre il 6 per cento per gli edifici da metri cubi 1.001 a 5.000 e di oltre il 2,50 per cento per gli edifici eccedenti i metri cubi 5.000 ovvero l'aumento della superficie di solaio di

oltre il 15 per cento per gli edifici sino a metri quadrati 150, di oltre il 10 per cento per gli edifici da metri quadrati 151 a 300, di oltre il 6 per cento per gli edifici da metri quadrati 301 a 1.500 e di oltre il 2,50 per cento per gli edifici aventi superfici di solaio maggiori. Agli effetti di questa norma, la superficie del solaio è quella risultante dalla somma della superficie dei solai di interpiano e di quello di copertura se praticabile;

- c) le modifiche superiori al 10 per cento di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, qualora quest'ultima non coincida per almeno la metà con l'area di sedime di quello autorizzato;
- d) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
- e) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, che non attenga a fatti procedurali, tale da determinare un rischio individuabile mediante calcolo statico effettuato ai sensi delle norme tecniche vigenti;
- f) l'aumento del numero dei piani.

2. Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità dei volumi tecnici e sul numero e la distribuzione interna delle unità abitative dell'edificio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13.

3. Non costituiscono inoltre variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, di maggiori distacchi, purché gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o da norme o piani urbanistici.”

#### **Nota all'art. 9, comma 1**

Il testo vigente dell'articolo 19 della l.r. 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 19 (*Disposizioni transitorie e finali.*) - 1. La Giunta regionale adotta i regolamenti e l'atto previsti all'articolo 2, commi 2 e 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. I regolamenti edilizi comunali e i piani urbanistici generali e attuativi si adeguano alle disposizioni contenute in questa legge e nei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, fatti salvi

eventuali termini diversi previsti dai provvedimenti medesimi.

3. Fino all'avvenuto adeguamento ai sensi del comma 2, le disposizioni contenute in questa legge e nei provvedimenti previsti all'articolo 2, prevalgono sulle disposizioni comunali contrastanti.

**4. Le disposizioni del regolamento regionale 14 settembre 1989, n. 23 (Regolamento edilizio tipo), abrogato dalla lettera d) del comma 3 dell'articolo 20 di questa legge, continuano ad applicarsi, ad eccezione dell'articolo 13, in quanto compatibili sino all'adeguamento da parte dei Comuni dei propri regolamenti edilizi allo schema di RET e relativi allegati previsti nell'intesa del 20 ottobre 2016 avente ad oggetto: 'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380'.**

5. I compiti del SUE, ove non costituito, sono esercitati dal Comune competente per territorio. Nel caso di attività produttive, i medesimi compiti sono esercitati dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

6. Per la violazione delle disposizioni contenute in questa legge e nei regolamenti previste all'articolo 2, comma 2, non altrimenti sanzionate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro.

7. Restano comunque ferme le disposizioni in materia di recupero dei sottotetti di cui all'articolo 1-bis della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) per il periodo di efficacia della medesima legge.”

#### **Note all'art. 10, commi 1 e 2**

- Il testo vigente dell'articolo 9 della l.r. 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 9 (*Norme transitorie e finali*) - 1. I Comuni, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

possono limitarne l'applicabilità in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale.

2. Le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa privata riguardanti gli interventi di cui alla presente legge devono essere presentati al Comune territorialmente competente a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 fino all'entrata in vigore della legge regionale organica per il governo del territorio e comunque non oltre il **31 dicembre 2020**, a pena di decadenza dal relativo diritto.

3. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 1, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

- Il testo vigente dell'articolo 11 della l.r. 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla l.r. 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e alla l.r. 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 11 (*Disposizioni in materia urbanistica*) - 1. Fermo restando quanto previsto al Capo I, fino all'entrata in vigore della legge regionale organica per il governo del territorio e comunque non oltre il **31 dicembre 2020**, i Comuni si attengono alle seguenti disposizioni, finalizzate alla riduzione del consumo di suolo nonché al massimo utilizzo e riqualificazione del patrimonio edilizio e urbano esistente, anche a fini di tutela paesaggistica:

- a) non possono essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, anche con il procedimento gestito tramite lo sportello unico per le attività produttive, che prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che non hanno completato per almeno il 75 per cento l'edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d'uso urbanistica;
- b) possono sempre essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, se finalizzati alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili ovvero al recupero di aree urbane degradate od oggetto di bonifica ambientale. Per tali varianti non si applica quanto stabilito dall'articolo 26 bis, comma 9, della l.r. n. 34/1992.

2. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 1 si considerano edificate le aree, ricadenti nelle zone C e D, di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968, per le quali sono stati già rilasciati i titoli abilitativi edilizi.

3. È consentita l'adozione di varianti ai PRG vigenti se necessarie all'ampliamento di attività produttive, purché le nuove aree siano contigue a quelle già edificate.

4. Al fine di favorire i processi di delocalizzazione e sviluppo delle attività produttive, le Province promuovono apposita conferenza dei servizi tra i Comuni interessati per definire un procedimento condiviso di variante urbanistica e i connessi accordi perequativi e compensativi fra i medesimi Comuni, anche in termini di infrastrutture, servizi, prestazioni ambientali e aspetti finanziari.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) non si applicano nel caso di PRG e loro varianti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della l.r. n. 34/1992, ovvero che riguardino programmi o progetti oggetto di finanziamenti pubblici o opere pubbliche, nonché ai PRG e loro varianti per i quali è stata convocata la conferenza di servizi di cui al comma 2 dell'articolo 26 bis della medesima legge regionale, ovvero è stato emesso il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

6. I Comuni, con le procedure di cui all'articolo 26 ter della l.r. n. 34/1992, possono prevedere specifiche varianti urbanistiche finalizzate alla valorizzazione dei patrimoni edilizi immobiliari della Regione, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario regionale. In questi casi i Comuni possono utilizzare criteri di perequazione e di compensazione con i proprietari interessati.

7. Nelle aree non ricomprese nel PORU, per le opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'articolo 68 della l.r. n. 34/1992, così come modificato dalla presente legge, è ammesso il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 14 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) anche per il mutamento di destinazione d'uso.

8. In attuazione dell'articolo 5, commi da 9 a 14 del d.l. 70/2011 convertito, con modificazioni, in legge 106/2011, la Giunta comunale approva:

- a) i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente o in variante al medesimo ai sensi dell'art. 15, comma 5 della l.r. n. 34/1992;

- b) le modifiche alle previsioni oggetto di progettazione urbanistica di dettaglio di cui all'art. 15, comma 4 della l.r. n. 34/1992, qualora le medesime rientrino nelle ipotesi di cui al comma 5 del suddetto articolo.”

---

## NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale del 22 dicembre 2017 n. 178;
- Proposta della III Commissione permanente nella seduta del 9 aprile 2018;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro approvato in data 9 febbraio 2018;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 24 aprile 2018, n. 97

---

## Legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 concernente:

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)"

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale  
*ha approvato.*

Il Presidente della Giunta regionale  
*promulga,*

la seguente legge regionale :

### Art. 1

*(Modifica dell'articolo 7 della l.r. 60/1997)*

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - ARPAM) è sostituito dal seguente:  
“5. Al Direttore generale, al Direttore tecnico-scientifico e a quello amministrativo si applica il rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato con un trattamento economico

stabilito entro i limiti massimi di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative apicali della Giunta regionale. L'incarico di Direttore generale, di Direttore tecnico-scientifico e amministrativo comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non è compatibile con altre attività professionali ed incarichi elettivi ed è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza per i pubblici dipendenti. Il Direttore generale con provvedimento motivato può revocare l'incarico sia al Direttore amministrativo che al Direttore tecnico-scientifico.”.

### Art. 2

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

### Art. 3

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

*La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.*

Ancona, 8 maggio 2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
Luca Ceriscioli

---

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

## NOTE

### Nota all'art. 1, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 7 della l.r. 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche. ARPAM), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 7 (*Direttore generale, Direttore tecnico e Direttore amministrativo*) - 1. Il Direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della stessa, tra soggetti in possesso di laurea e aventi esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno tre anni. Il Direttore generale dura in carica cinque anni, prorogabili di norma una sola volta.

2. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'ARPAM ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali della stessa, nonché della corretta gestione delle risorse.

3. Al Direttore generale sono attribuiti tutti i poteri di gestione dell'ARPAM, di ordinaria e straordinaria amministrazione, e in particolare:

- a) la direzione e il coordinamento della struttura centrale e delle articolazioni periferiche;
- b) la predisposizione e l'adozione del programma annuale e triennale di attività, del bilancio di previsione annuale e triennale, i conti consuntivi, il regolamento di disciplina dell'attività, di cui all'articolo 9, la struttura operativa, la dotazione organica;
- c) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie, sulla base del programma annuale, alla struttura centrale e a quelle periferiche, nonché la verifica del loro utilizzo;
- d) la redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

4. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico-scientifico e da un Direttore amministrativo, che esprimono parere, per quanto di competenza, sui provvedimenti da adottare. Il Direttore tecnico-scientifico e il Direttore amministrativo sono nominati tra persone in possesso di laurea e di comprovata esperienza con provvedimento motivato dal Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso. Durano in carica come il Direttore generale. Il Direttore amministrativo sostituisce, in caso di impedimento, il Direttore generale, nelle attività di gestione ordinaria.

5. Al Direttore generale, al Direttore tecnico-scientifico e a quello amministrativo si applica il rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato con un trattamento economico stabilito entro i limiti massimi di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative apicali della Giunta regionale. L'incarico di Direttore generale, di Direttore tecnico-scientifico e amministrativo comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non è compatibile con altre attività professionali ed incarichi elettivi ed è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza per i pubblici dipendenti. Il Direttore generale con provvedimento motivato può revocare l'incarico sia al Direttore amministrativo che al Direttore tecnico-scientifico.

5 bis. Al fine del contenimento della spesa e dell'integrazione funzionale delle attività, l'incarico di Direttore generale può essere conferito, in deroga alle disposizioni dei commi 1 e 5, ad un dirigente della Giunta regionale.

6. (*Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera g), della l.r. 18 maggio 2004, n. 13*)

---

## NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale del 20 marzo 2018 n. 189;
- Proposta della I Commissione permanente nella seduta del 9 aprile 2018;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'8 maggio 2018, n. 98.

---

## Legge regionale 8 maggio 2018, n. 10 concernente:

*Disposizioni finanziarie relative al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro.*

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale  
ha approvato.

Il presidente della Giunta regionale  
*promulga,*

la seguente legge regionale :

### Art. 1

*(Disposizioni finanziarie relative al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro)*

1. Per l'anno 2018, gli stanziamenti di competenza e di cassa della Missione 15, Programma 1, del bilancio di previsione 2018/2020 sono aumentati di complessivi euro 865.000,00 per far fronte agli oneri connessi al completamento della transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), disposta dai commi 793 – 807 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).
2. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è garantita dalla riduzione degli stanziamenti già iscritti a carico della Missione 1, Programma 05, del bilancio di previsione 2018/2020.
3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

### Art. 2

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

*La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.*

Ancona, 8 maggio 2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
Luca Ceriscioli

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

### NOTE

#### Nota all'art. 1, comma 1

Il testo dei commi da 793 a 807 dell'articolo 1 della l. 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), è il seguente:

“Art. 1 - *Omissis*

793. Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794.

794. Per le finalità di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incre-

mentati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

795. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

796. Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 797. I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui al citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla loro conclusione.

797. Per le finalità di cui ai commi 795 e 796, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni di euro. Per le finalità di cui al comma 796, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro.

798. Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.

799. Le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata. Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio. Il personale di cui al comma 793 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti analoghi presso un'amministrazione pubblica diversa da quelle di cui al medesimo comma 793 è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che vi sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque purché risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa. Le proroghe disposte dal comma 796, terzo periodo, non sono computate, nei limiti delle risorse di cui al comma 797, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

800. Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio

individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

801. L'ANPAL, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, comunica ai soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ai soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 4, del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, per favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

802. L'INPS comunica all'ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà beneficiari del Reddito di inclusione (ReI) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, allo scopo di consentire l'avvio di iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione.

803. La messa a disposizione dei dati di cui al comma 801 è effettuata per il tramite del sistema informativo unitario, di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, cui i soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro e all'albo nazionale dei soggetti accreditati a servizi per il lavoro sono interconnessi, ai sensi della normativa vigente.

804. Al fine di conseguire una maggiore equità e agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma, con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

805. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo di cui al comma 804. Nella determinazione dei criteri di riparto sono privilegiate le regioni che hanno adottato iniziative finalizzate ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma.

806. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dei commi 794 e 797, i trasferimenti di personale alle regioni, alle agenzie o agli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego sono effettuati in deroga e non sono computati ai fini del calcolo dei limiti assunzionali vigenti.

807. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*Omissis*"

---

## NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Giacinti dell'8 maggio 2018 n. 197;
- Proposta della I Commissione permanente nella seduta dell'8 maggio 2018;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'8 maggio 2018, n. 98

## DECRETI DEI DIRIGENTI REGIONALI

### SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITÀ

---

#### Decreto del Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità n. 35 del 02/05/2018'

*Legge regionale 5 agosto 1996 n. 34 s.m.i. arti-*



colo 3, c. 4; Statuto Associazione Italia Longeva, art. 13. Designazione di un componente del Collegio dei Revisori. Avviso per la presentazione di candidature.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di dare avviso che da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge regionale n. 34/1996 relativa a "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione", dovrà essere effettuata la seguente designazione:

**DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIA LONGEVA**

Normativa di riferimento:

legge regionale n. 34/1996 s.m.i., articolo 3, comma 4;

statuto dell'Associazione Italia Longeva, art. 13;

Durata in carica:

tre anni dalla nomina da parte dell'Assemblea degli associati;

Requisiti:

soggetti iscritti nell'apposito Registro nazionale dei Revisori Contabili;

Compensi:

determinati dall'Assemblea degli associati al momento della nomina;

Soggetti abilitati a presentare le candidature:

Consiglieri regionali e gruppi consiliari, ordini professionali, enti e associazioni operanti nel settore interessato.

Data entro cui presentare le candidature:

Entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente decreto.

Data entro cui provvedere alla nomina:

Dopo che siano trascorsi 30 giorni e non oltre 55 giorni dalla data di pubblicazione del BUR del presente decreto.

Organo regionale competente alla nomina:

Giunta regionale

Particolari disposizioni contenute nello Statuto:

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto l'esercizio di attività imprenditoriali pubbliche o private nel campo del teatro di prosa è incompatibile con

la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti;

Cause di incompatibilità, inconfiribilità e ineleggibilità:

Si rimanda alle norme del decreto legislativo n. 39/2013 e all'art. 8 della legge regionale n. 34/1996;

- 2) di dare atto che lo stesso decreto sarà visibile sul sito regionale, all'indirizzo:

<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine>;

- 3) di dare infine atto che:

a) con DGR n. 584 del 19 maggio 2014 è stato approvato il regolamento n. 2 del 20/05/2014 concernente "Attuazione del Capo II della legge regionale 23 luglio 2012 n. 23 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34. Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione e alla legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 Interventi controllo violenza sulle donne), pertanto le candidature dovranno essere presentate nel rispetto delle modalità esplicitate in detto regolamento e con riferimento al decreto n. 86/AGC\_GPR del 27/08/2014 "Approvazione della modulistica relativa alla presentazione delle candidature di cui alla L.R. n. 34/1996, contenenti le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del R.R. n. 2/2014, approvato con DGR n. 584 del 19/5/2014";

b) la Regione Marche si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alle nomine/designazioni di cui al presente decreto qualora ricorrano motivi di interesse pubblico o disposizioni normative in merito o qualora i dati così come forniti dagli enti interessati alle nomine e/o designazioni non siano corretti, senza che per i proponenti la candidatura o per gli stessi candidati insorga alcuna pretesa o diritto;

c) si intende inoltre riservato alla competenza, autonomia e responsabilità dell'Ente a favore del quale si effettua la presente designazione provvedere a predisporre e/o aggiornare il proprio statuto e/o regolamento alla luce delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010 così come convertito dalla L.N. n. 122/2010, con particolare riferimento alla composizione degli organi e ai compensi (v. art. 6, commi 2, 3, 5, 6 del citato decreto).

L'efficacia dell'eventuale atto di nomina è subordinata all'acquisizione, nel caso in cui il nominato sia dipendente PA, della relativa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza (art. 53 d.lgs. 165/2001).

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE  
(Deborah Giraldi)

**SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE,  
LAVORO E ISTRUZIONE**

**Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,  
Formazione, Orientamento e Servizi Terri-  
toriali per la Formazione e Servizi per il  
Mercato del Lavoro (Centri Impiego) n. 417  
del 02/05/2018**

*Approvazione graduatoria unica annuale 2018  
dei centralinisti telefonici non vedenti Legge  
113/85 e s.m.i.-Centri Impiego di Pesaro-Fano-  
Urbino*

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Il contenuto del documento istruttorio è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, per l'ambito territoriale dei Centri Impiego di Pesaro, Fano e Urbino, la graduatoria dei centralinisti telefonici non vedenti iscritti al 31/12/2017 ai sensi della Legge 113/85 e s.m.i.;
3. di dare atto che contro tale provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale (TAR) entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria;
4. di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti delle strutture interessate;

5. di dare esecuzione al presente procedimento designando, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., quale responsabile il Dott. Giancarlo Faillaci, Responsabile dell'Ufficio Collocamento Disabili di Pesaro, che assicurerà il necessario contributo tecnico-esecutivo e gestionale in materia;
6. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BUR Marche ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. c) della L.R. Marche n. 17/2003, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e accesso generalizzato.

Attesta inoltre che dal presente decreto non derivan  può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

IL DIRIGENTE  
(Graziella Gattafoni)

GRADUATORIA CENTRALINISTI NON VEDENTI L. 113/85 - ANNO 2018 (iscritti al 31/12/2017) - CENTRI IMPIEGO di PESARO-FANO-URBINO									
POSIZIONE	ID	DATA di NASCITA	COMUNE RESIDENZA	DATA di ISCRIZIONE	CARICO FAMILIARE	REDDITO	PUNTEGGIO		
1	1226692	10/10/1992	TAVULLIA	06/05/2014	0	509,00	1313		
2	1204940	28/08/1991	FANO	06/05/2014	0	0,00	1313		
3	1072243	16/12/1991	PESARO	05/09/2014	0	0,00	1317		
4	1318107	31/05/1995	URBINO	30/12/2015	0	0,00	1332		
5	1200451	20/03/1969	MONTELABBATE	30/12/2015	0	2.959,84	1344		
6	88502	08/03/1967	PESARO	30/12/2015	0	6.500,00	1416		

## SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

**Decreto del Dirigente della P.F. Contrasto alla Violenza di Genere e Terzo Settore n. 47 del 07/05/2018**

*Approvazione avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale in attuazione Accordo Stato-Regione Marche 29.12.2017- art. 72 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).*

## IL DIRIGENTE

omissis

## DECRETA

- 1) di approvare, ai sensi dell'Accordo di programma del 29.12.2017, approvato e stipulato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, art. 72 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in attuazione della DGR 446 del 09/04/2018, l'«**Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale**», allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, comprensivo della **modulistica** per la presentazione delle domande (allegati: Modello A, Modello A1, Modello A2, Modello B, Modello C, Modello D, Modello E- prima fascia, modello E- seconda fascia);
- 2) di assumere con il presente atto **prenotazione di impegno** per la somma complessiva di € **939.008,57** disponibile sul capitolo 2120810043 del bilancio 2018/2020 annualità 2018, correlato al capitolo di entrata **1201010338-** bilancio 2018/2020- annualità 2018-accertamento n. 540/2018;
- 3) di provvedere con successivo atto all'individuazione dei soggetti beneficiari e all'imputazione secondo scadenza delle obbligazioni, in base ai relativi crono programmi;
- 4) di pubblicare il presente atto, completo degli Allegati della relativa modulistica, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche sul sito della Regione Marche [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it).

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i.

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo di programma, in venti mesi dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto ministeriale, avvenuta in data 02.03.2018, salvo eventuali proroghe da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il presente atto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed integralmente sul sito regionale [www.norme.marche.it/](http://www.norme.marche.it/) Decreti, ai sensi della DGR n. 1158 del 9.10.2017

Avverso il presente atto è ammesso ricorso amministrativo all'Autorità giurisdizionalmente competente ai sensi della normativa vigente.

LA DIRIGENTE  
(Paola Mazzotti)

## ALLEGATI

**Visto contabile**

**Allegato-”Avviso pubblico** per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale”

**Modello A domanda****Modello A1- dichiarazione partner****Modello A2- dichiarazione di collaborazione****Modello B- dichiarazione sostitutiva di atto notorio****Modello C - scheda anagrafica del soggetto****Modello D - scheda di progetto**

**Modello E- PRIMA FASCIA** piano finanziario da 10 a 30 (*richieste di finanziamento punto 1 - paragrafo 4 Avviso*)

**Modello E - SECONDA FASCIA** piano finanziario oltre 30 fino a 70 (*richieste di finanziamento punto 2- paragrafo 4 Avviso*)

ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA  
POSIZIONE DI FUNZIONE CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E  
TERZO SETTORE

ATTESTAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Si attesta che con accertamento n. 540 del 04/04/2018 è stata registrata l'entrata di € 939.008,57 sul capitolo 1201010338 del Bilancio 2018-2020 annualità 2018.

La responsabile della Posizione organizzativa  
Controllo contabile e accertamento delle entrate  
(Attilia Giorgetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ATTESTAZIONE CONTABILE

Si procede alla registrazione della prenotazione di impegno di spesa a carico del bilancio 2018/2020, nei termini del dispositivo, come segue:

**€ 939.008,57** - capitolo 2120810043 - annualità 2018.

IL responsabile della Posizione organizzativa  
Controllo contabile della spesa 2  
(Federico Ferretti)

Documento informatico firmato digitalmente



## AVVISO PUBBLICO

**AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE PROMOSSE DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE IN ATTUAZIONE ACCORDO STATO-REGIONE MARCHE 29.12.2017 – ART. 72 D.Lgs. 03 LUGLIO 2017, N. 117 – Codice del Terzo Settore.**

### **§ 1. PREMESSA**

L'art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ha istituito un nuovo strumento finanziario individuando un "*Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore*".

Il Fondo è destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, oggetto di iniziative e progetti promossi da Organizzazioni di volontariato di seguito denominate ODV, e di Associazioni di promozione sociale, di seguito denominate APS, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Con atto di indirizzo a firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato in data 13 novembre 2017 (di seguito "**atto di indirizzo**"), sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il citato fondo di cui all'art. 72 del codice del Terzo settore, assegnando alle Regioni tramite Accordi di programma, un importo di euro 26.000.000,00 (ventiseimilioni/00) destinato a iniziative e progetti di rilievo locale, oggetto di riparto tra le Regioni. Alla **Regione Marche è stata assegnata la somma di € 939.008,57**.

Con DGR 1515 del 18.12.2017 la Giunta regionale ha aderito all'Accordo proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvato con Decreto Direttoriale n. 539/III/2017 del 29.12.2017, comunicandone in data 02.03.2018 l'avvenuta registrazione della Corte dei Conti (30.01.2018 n. 262).

Con DGR 446 del 09/04/2018 la Giunta regionale ha approvato il Piano Operativo in attuazione dell'Accordo, trasmesso al Ministero via pec in data 13.04.2018.

Con la stessa Deliberazione la Giunta, nell'Allegato 2, ha approvato i criteri di utilizzo delle risorse, di seguito indicati, insieme a criteri e modalità di valutazione delle proposte progettuali, riportati al paragrafo 11:

- 1) la quota di risorse (32%) pari a € **300.000,00** è destinata a finanziare progetti di dimensioni più ridotte (richiesta di contributo **tra min. 10.000,00 e max. 30.000,00**) ma particolarmente innovativi e radicati sul territorio, nei contesti di prossimità locale;
- 2) la restante quota (68%) pari a € **639.008,57** è destinata a progetti di dimensioni più consistenti (per richieste di contributo **oltre 30.000,00 e fino a max € 70.000,00**) per sostenere interventi caratterizzati da un forte coordinamento e innovatività su parti rilevanti del territorio regionale promuovendo reti di partenariato, in modo da promuovere e realizzare sinergie fra diversi soggetti operanti per comuni finalità sociali.

Il presente Avviso viene redatto tenendo conto dei contenuti dell'Atto di indirizzo ministeriale, dell'Accordo di Programma siglato e approvato dal Ministero con decreto n. 539/III/2017 del 29.12.2017, delle Linee guida predisposte dalla Direzione Generale del III Settore trasmesse alla Regione in data 22.03.2018 e della DGR n. 446/2018.

Pertanto il presente Avviso, sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenute nell'atto di indirizzo ministeriale, disciplina **criteri e modalità** per l'assegnazione delle risorse ai soggetti del Terzo Settore (esclusivamente ODV e APS iscritte nei rispettivi Registri della Regione Marche) da individuare con il presente Avviso.

**§ 2. CONTENUTI DELLE INIZIATIVE E PROGETTI: OBIETTIVI GENERALI, AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO E LINEE DI ATTIVITÀ**

Coerentemente a quanto previsto nell'Atto di indirizzo, le iniziative e i progetti dovranno riguardare gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività indicati ai successivi paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3.

**§ 2.1. OBIETTIVI GENERALI**

In linea con gli obiettivi individuati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ([http://unric.org/it/images/Agenda\\_2030\\_ITA.pdf](http://unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf)), come indicato nella direttiva ministeriale, i progetti e le iniziative da finanziare dovranno concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:

- a) Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
- b) Promuovere un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;
- c) Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;
- d) Promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze;
- e) Promuovere società giuste, pacifiche ed inclusive;
- f) Promuovere un'agricoltura sostenibile e responsabile socialmente.

---

**§ 2.2. AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO**

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti *aree prioritarie di intervento* (**in numero massimo di tre**):

- a) Contrasto delle forme di sfruttamento del lavoro, in particolare in agricoltura, e del fenomeno del caporalato;
- b) Sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole;
- c) Sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- d) Prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia;
- e) Prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili;
- f) Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti;
- g) Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni;
- h) Sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli della popolazione;
- i) Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato;
- j) Sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito nonché degli altri appartenenti alle categorie di cui

all'articolo 1 comma 312 della legge 28/12/2015, n. 208 e all'articolo 1, commi 86 e 87 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

- k) Sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore;
- l) Sensibilizzazione e promozione del sostegno a distanza.

### § 2.3. LINEE DI ATTIVITA'

Le iniziative e i progetti di rilevanza regionale dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui **all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore**<sup>2</sup> e svolte in conformità e coerenza con le finalità e gli obiettivi individuati negli atti costitutivi e/o statuti delle associazioni / organizzazioni interessate. Tali iniziative e progetti dovranno quindi operare nell'ambito delle sopra citate attività di interesse generale e delle aree di intervento indicate al § 2.2, così da concorrere al raggiungimento di uno o più degli obiettivi generali individuati al § 2.1.

---

<sup>2</sup> a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata



### § 3. AMBITO TERRITORIALE E DURATA DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI

Le iniziative e i progetti di cui al presente avviso dovranno prevedere lo svolgimento di attività progettuali nel territorio della Regione Marche.

La durata dell'Accordo di programma stipulato con il Ministero è pari a **20 mesi** che decorrono dal 02.03.2018, data di comunicazione dell'approvazione dell'Accordo stesso, pertanto la scadenza di validità dell'Accordo per la Regione è il 02.11.2019.

Pertanto, tenuto conto della tempistica di rendicontazione regionale al Ministero, i progetti **dovranno essere realizzati nel periodo compreso tra la data del decreto regionale di approvazione della graduatoria e il 31 luglio 2019**. Da tale data decorrono, **a pena di decadenza del contributo, 45 giorni (14 settembre 2019)** per l'invio della rendicontazione alla Regione.

Per "svolgimento di iniziative e progetti" deve intendersi l'effettiva attivazione di interventi sul territorio.

### § 4. FINANZIAMENTO

Sulla base di quanto indicato in premessa il finanziamento regionale concedibile per ciascun progetto, **a pena di esclusione**, è articolato in due fasce alternative da selezionare al momento della presentazione del progetto:

- 1) Da un finanziamento **minimo di € 10.000,00 a un massimo di € 30.000,00** per progetti di dimensioni più ridotte (punto 1 Allegato 2 DGR 446/2018);
- 2) Da un finanziamento **oltre € 30.000,00 fino a un massimo di € 70.000,00** per progetti di dimensioni più consistenti finalizzati a sostenere interventi caratterizzati da un forte coordinamento e innovatività su parti rilevanti del territorio regionale, promuovendo reti di partenariato, in modo da promuovere e realizzare sinergie fra diversi soggetti operanti per comuni finalità sociali (punto 2 Allegato 2 DGR 446/2018).

I finanziamenti regionali sono destinati ai progetti ammessi a finanziamento fino alla concorrenza dell'importo di € 300.000,00 per i progetti di cui al punto 1) e fino alla concorrenza di € 639.008,57 per i progetti di cui al punto 2), formalizzati in due distinte graduatorie. Qualora risultassero eventuali economie in una delle due graduatorie, le stesse verranno utilizzate a scorrimento dell'altra graduatoria fino al loro completo utilizzo.

Il finanziamento graverà sul capitolo 2120810043 del Bilancio Regionale 2018-2020.

La quota di finanziamento regionale, **a pena di esclusione**, non può superare:

- per i progetti di cui al punto 1) **il 90 % del costo totale del progetto approvato**, sia per i progetti presentati da singoli proponenti sia per quelli presentati da un soggetto capofila in partenariato con altri **soggetti co-attuatori**.
- per i progetti di cui al punto 2) **l'80 % del costo totale del progetto approvato**, sia per i progetti presentati da singoli proponenti sia per quelli presentati da un soggetto capofila in partenariato con altri **soggetti co-attuatori**.

La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), **pari almeno al 10% (progetti di cui al punto 1) e al 20% (progetti di cui al punto 2)** peserà a carico dei soggetti attuatori, garantito complessivamente sul progetto, **i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici e/o privati (soggetti collaboratori)**.

Tali collaborazioni devono essere a **titolo gratuito** (cioè non oggetto di contribuzione) e fornirne prova attraverso l'attestazione di cui al **Modello A2**.

Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario.

In caso di collaborazione, il legale rappresentate del soggetto proponente dovrà allegare gli appositi **Modelli A2** compilati dai soggetti collaboratori da cui emerge non solo un generico apprezzamento per il progetto, ma un concreto impegno a svolgere e realizzare precise attività individuate tra quelle previste dal progetto stesso. Anche in caso di attivazione di collaborazioni con enti pubblici o soggetti privati, la responsabilità del progetto rimane comunque in capo al soggetto proponente (in caso di partenariato, al capofila).

Il cofinanziamento deve consistere in un apporto monetario a carico dei soggetti attuatori e degli eventuali terzi; non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o di altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo.

Qualora al raggiungimento della quota di co-finanziamento partecipino anche soggetti pubblici sono ammessi costi figurativi sostenuti da questi enti, attinenti: personale dipendente che partecipa in maniera documentata al progetto; utilizzo spazi o altro costo comunque formalmente documentabile e pertinente il progetto.

Il cofinanziamento del progetto come risultante nel Piano finanziario costituisce un requisito essenziale, a conferma della capacità degli enti di sostenere la concreta realizzazione del progetto. Le percentuali di finanziamento e di cofinanziamento previste nel progetto approvato saranno poi applicate all'ammontare complessivo delle spese totali riconosciute per la realizzazione del progetto.

La quota a carico dei soggetti attuatori e degli eventuali terzi può essere superiore ai limiti sopraindicati per le due diverse fasce di progettualità. In questo modo non si prevede un limite al costo previsto dalla proposta progettuale, ma un limite al finanziamento regionale e una percentuale minima di cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori.

Alle proposte progettuali che prevedano una percentuale maggiore di cofinanziamento sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.

Il legale rappresentante del soggetto proponente (o tutti i legali rappresentanti dei soggetti attuatori, in caso di partenariato) deve, sotto la propria responsabilità ed **a pena di inammissibilità** dichiarare che la proposta progettuale presentata non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari. (Modello B).

---

## § 5. SOGGETTI PROPONENTI

Le iniziative e i progetti devono essere presentati, **in forma singola o in partenariato tra loro**, esclusivamente da Organizzazioni di volontariato (ODV) e/o Associazioni di promozione sociale (APS) che, **a pena di esclusione, risultano iscritte, alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURM, ai rispettivi registri della Regione Marche**, di cui al relativo decreto dirigenziale di iscrizione (Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Marche di cui alla LR n.15/2012 e Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Marche di cui alla LR n.9/2004 ), nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve essere garantito e perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente e partners - partecipanti all'iniziativa o progetto per l'intero periodo di realizzazione.

Non possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente Avviso i progetti ammessi a finanziamento ai sensi dell'Avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la cui graduatoria è stata approvata con Decreto direttoriale n. 543 del 29/12/2017.

In caso di partenariato l'ente individuato quale **soggetto capofila** sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, **beneficiario del contributo e responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione regionale.**

#### § 6. COLLABORAZIONI

La realizzazione di iniziative e di progetti previsti nel presente Avviso potrà realizzarsi anche con il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli di cui al precedente § 5, prevedendo l'attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) e/o soggetti privati.

Tali collaborazioni devono essere a **titolo gratuito** e ne va fornita prova attraverso l'attestazione di cui al **Modello A2**: gli enti che **collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento**, ma possono cofinanziare il progetto attraverso un apporto monetario, come indicato al precedente § 4.

#### § 7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti proponenti presentano, secondo le modalità indicate al successivo § 9, **a pena di esclusione**, apposita domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo il **Modello A**, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante, o qualora lo stesso fosse sprovvisto di firma digitale, con firma olografa accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

L'istanza è esente da bollo ai sensi degli artt. 82 e 104 del D. Lgs. n. 117/2017.

In caso di partenariato, la domanda di ammissione al finanziamento deve essere compilata e sottoscritta solo dal soggetto capofila ed accompagnata dalla dichiarazione, **resa dal legale rappresentante di ciascun partner**, redatta secondo il **Modello A1** attestante la volontà di partecipare al partenariato.

Qualora siano previste collaborazioni (vedi §6), la dichiarazione di collaborazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni soggetto collaboratore redatta secondo il **Modello A2**.

La predetta domanda deve, inoltre, essere accompagnata, a pena di esclusione, dal **Modello B** contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), **attestanti**:

- a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta dell'iniziativa o del progetto, di cui al precedente § 5;
- b) l'idoneità dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente Avviso;
- c) che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, regionali, nazionali e/o comunitari (*fatto salvo l'eventuale cofinanziamento da parte di soggetti pubblici individuati come collaboratori*);
- d) che il progetto presentato non beneficia dei finanziamenti di cui all'Avviso 1-2017 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la cui graduatoria è stata approvata con Decreto direttoriale n. 543 del 29/12/2017;
- e) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159;
- f) l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione;

- g) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- h) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
- i) i principali interventi realizzati nell'ambito delle "Aree prioritarie di intervento" (§ 2.2) di cui alla proposta dell'iniziativa o progetto.
- j) che lo Statuto agli atti del Registro regionale è aggiornato, in alternativa si **allega** lo Statuto aggiornato, e che le attività previste dal progetto sono coerenti con le finalità statutarie;
- k) che l'ultimo bilancio consuntivo o rendiconto è stato approvato dall'Assemblea in data \_\_\_\_\_ oppure non è ancora stato approvato in quanto l'ODV/APS si è costituita in data \_\_\_\_\_.

In caso di partenariato, la dichiarazione di cui al citato **Modello B** deve essere presentato, **pena l'esclusione**, da ciascun partner.

Inoltre, per ogni proposta progettuale dovrà essere presentata, **pena l'esclusione**, la scheda anagrafica, compilata in ogni sua parte dal soggetto proponente e da ciascun eventuale partner, utilizzando esclusivamente il **Modello C**.

Ogni soggetto può al massimo presentare n. 1(uno) progetto in qualità di **singolo proponente oppure in qualità di soggetto capofila** di un partenariato.

Ogni soggetto può inoltre partecipare ad **un solo altro progetto in qualità di partner**.

**Nel caso di violazione di tale prescrizione, tutte le proposte progettuali non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.**

#### **§ 8. LIMITI DI ELIGIBILITÀ DELLE SPESE**

Il piano finanziario relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto utilizzando, **pena l'esclusione** il "**Modello E** – PRIMA FASCIA piano finanziario da 10 a 30" per le richieste di finanziamento di cui al punto 1 del paragrafo 4 o il "**Modello E** – SECONDA FASCIA piano finanziario oltre 30 a 70" per le richieste di finanziamento di cui al punto 2 del paragrafo 4.

Il finanziamento richiesto per ciascuna iniziativa o progetto dovrà rispettare - **pena l'esclusione** – i limiti previsti al precedente § 4.

#### **Ammissibilità delle spese e documentazione**

Un costo, per essere ammissibile, deve essere:

- **pertinente e imputabile** direttamente alle attività svolte dai beneficiari, ovvero riferirsi ad operazioni riconducibili alle attività ammissibili;
- **reale effettivamente sostenuto e contabilizzato**, cioè le spese devono essere state effettivamente pagate dai beneficiari nell'attuazione delle attività e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia;
- **giustificato e tracciabile con documenti fiscalmente validi** (fatture quietanzate, nota di debito con ritenuta di acconto, scontrini e ricevute fiscali); la quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente (ricevuta di conto corrente postale; estratto conto per i pagamenti effettuati tramite assegni circolari/bancari/postali; dichiarazione di quietanza sottoscritta dall'interessato; bonifico bancario/postale);
- **riferibile temporalmente** al periodo di vigenza del progetto: le spese devono quindi essere sostenute in un momento successivo alla data di avvio del progetto e compreso entro la data di conclusione del progetto, ad eccezione di:

- 1) spese di progettazione ascrivibili alla fase progettuale comunque successiva alla data dell'Avviso;
- 2) spese per attività di rendicontazione comunque sostenute e pagate entro il termine di rendicontazione alla Regione.

I costi di progettazione non potranno superare il 5% del costo complessivo del progetto.

I costi di affidamento a persone giuridiche terze di specifiche attività formalmente delegate non potranno superare il 30% del costo complessivo del progetto.

Nell'ambito delle spese per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ecc.), i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto.

Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto non potranno eccedere il 10 % del costo complessivo del progetto, e dovranno essere imputate attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile con giustificativi di spesa fiscalmente validi.

I limiti percentuali individuati per alcune voci e macro-voci di spesa rispetto al costo complessivo delle attività progettuali non possono essere superati né in fase di presentazione della proposta progettuale né successivamente – qualora il progetto venisse ammesso a finanziamento - al momento della presentazione della relazione e del rendiconto finale (il superamento delle percentuali rispetto al costo totale a consuntivo delle attività sarà motivo di mancato riconoscimento delle eventuali quote eccedenti).

I documenti di spesa devono essere riferiti esclusivamente alle attività finalizzate all'attuazione del progetto relative al periodo ammesso a finanziamento ed essere allegati in copia.

### **Spese non ammissibili**

Non sono ammessi i seguenti costi:

1. gli oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
2. gli oneri relativi all'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate;
3. gli oneri connessi a ristrutturazione o all'acquisto di beni immobili;
4. gli oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, raduni, ecc.);
5. gli oneri relativi a seminari e convegni non ricompresi nella modulistica approvata dalla Regione e pertanto non finanziati nell'ambito del progetto;
6. ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato.

Le spese per gli oneri connessi all'adeguamento o noleggio di autoveicoli o attrezzature possono essere ritenuti ammissibili solo se strettamente funzionali alle attività progettuali e quindi all'effettiva realizzazione del progetto.

L'attività dei volontari, che prenderanno parte alle iniziative o progetti, non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e ai singoli volontari potranno essere rimborsate dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario (si richiamano a riguardo le norme di cui all'art. 17, commi 3 e 4 del Codice del Terzo settore).

Non sono considerati ammissibili i costi relativi a voci non fiscalmente documentate e quelli relativi ad “imprevisti” o a “varie” o a voci equivalenti.

La documentazione in originale, archiviata in maniera ordinata, viene conservata agli atti dal soggetto beneficiario e messa a disposizione degli uffici competenti per esercitare l'eventuale attività di controllo.

**Su ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) deve essere apposta apposita dicitura (anche tramite timbro) con l'indicazione del progetto di riferimento e dell'imputazione parziale o totale dell'importo al progetto.**

Non si considerano documenti probatori le auto fatture, le fatture pro-forma ed i preventivi.

Con particolare riferimento ai costi di “personale”, sempreché utilizzato in specifiche mansioni (anche amministrative) connesse al progetto, i relativi costi possono essere riconosciuti se accompagnati da:

- Copia dei cedolini con dicitura (timbro) di imputazione al progetto;
- Elenco giorni e orari delle attività svolte (time-sheet);
- Costo orario del personale certificato dalla struttura competente;
- F24 a dimostrazione del versamento delle ritenute.

## **§ 9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI**

Per la presentazione dei progetti dovrà essere utilizzata, **a pena di esclusione**, la seguente **modulistica** allegata al presente Avviso e disponibile sul sito istituzionale della Regione Marche [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it):

- **Modello A - domanda**
- **Modello A1 - dichiarazione partner**
- **Modello A2 – dichiarazione di collaborazione**
- **Modello B – dichiarazione sostitutiva di atto notorio**
- **Modello C – scheda anagrafica del soggetto**
- **Modello D – scheda di progetto**
- **Modello E – PRIMA FASCIA** piano finanziario da 10 a 30 (*richieste di finanziamento punto 1 - paragrafo 4 Avviso*)

### **OPPURE**

- **Modello E – SECONDA FASCIA** piano finanziario oltre 30 fino a 70 (*richieste di finanziamento punto 2 - paragrafo 4 Avviso*).

**Allegare inoltre** (per le finalità di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013):

- **curriculum sintetico** del proponente e **versione sintetica del progetto in pdf** (depurati di eventuali dati sensibili)

La documentazione suindicata dovrà **pervenire, pena l'esclusione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Marche (BURM) del presente avviso, esclusivamente via PEC** all'indirizzo [regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it](mailto:regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it) con indicazione nell'oggetto:

Intestazione del soggetto proponente (soggetto capofila in caso di progetto in parternariato)  
Denominazione progetto

La dicitura: “**AVVISO PUBBLICO 2018 TERZO SETTORE**”.

**Qualora il soggetto proponente sia sprovvisto di Pec (dell'ente, del legale rappresentante o di altro soggetto autorizzato), potrà avvalersi di quella messa a disposizione dal Centro Servizi Volontariato Marche, (www.csv.marche.it).**

**Il termine per la presentazione della domanda di finanziamento – debitamente compilata e corredata dai Modelli di cui sopra - è perentorio.**

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente il finanziamento, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale ove, per disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, il progetto non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

#### **§ 10. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ**

Saranno **considerati inammissibili ed esclusi**, come tali, dalla valutazione le iniziative o i progetti:

- a) privi di uno o più requisiti di partecipazione di cui al § 7;
- b) presentati, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente § 5;
- c) redatti mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso, così come elencata al precedente §9;
- d) privi della firma del legale rappresentante, digitale o olografa accompagnata da documento di identità in corso di validità, ove previsto dalla modulistica;
- e) pervenuti all'Amministrazione regionale oltre il termine di cui al precedente § 9;
- f) pervenuti con modalità diverse e non rispondenti alle indicazioni di cui al precedente §9;
- g) privi di uno o più documenti elencati ai precedenti § 7 e §9;
- h) che prevedano lo svolgimento in un ambito territoriale non compreso nel territorio della Regione Marche come previsto dal § 3;
- i) che prevedano una durata diversa da quella indicata al precedente § 3;
- j) che richiedano un finanziamento pubblico **che non rispetta i limiti previsti al paragrafo 4** o una percentuale di finanziamento regionale superiore ai limiti previsti al paragrafo 4;
- k) che non prevedano lo svolgimento di attività di interesse generale di cui al § 2.3;
- l) che risultino presentate dal medesimo soggetto in qualità di proponente o partner in numero maggiore rispetto al limite previsto dal § 7.

**Le domande di finanziamento che non rispettano una o più delle suddette condizioni non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione di cui al successivo § 11.**

#### **§ 11. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ' E VALUTAZIONE DEI PROGETTI**

La verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata, nonché la successiva valutazione delle proposte progettuali sarà demandata ad un gruppo di lavoro nominato con decreto dirigenziale.

Il gruppo di lavoro procederà all'esame di ciascun progetto pervenuto e del suo contenuto, verificando la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e l'assenza di cause ostative alla valutazione dei progetti.

Superata la fase di ammissibilità, il gruppo di lavoro procederà alla valutazione dei progetti per le due tipologie di richieste pervenute utilizzando le rispettive griglie di valutazione di seguito indicate:

**1 – griglia di valutazione per progetti con dimensione finanziamento da € 10.000,00 a € 30.000,00:**

	CRITERI DI VALUTAZIONE	FATTORI DI PONDERAZIONE (PESI)	ARTICOLAZIONE DEL PUNTEGGIO IN CENTESIMI
<b>A</b>	<b>REQUISITI SOGGETTIVI</b>	<b>FINO A 20 PUNTI</b>	
A.1	<i>Esperienza pregressa e specifica dell'ente proponente e/o capofila e/o dei soggetti partners nell'ambito delle/e area/e prioritaria/ee di intervento scelta/e.</i>	<b>FINO A 20 PUNTI</b>	20 <input type="checkbox"/> > 10 anni 10 <input type="checkbox"/> > 5 <= 10 anni 8 <input type="checkbox"/> > 3 <= 5 anni 5 <input type="checkbox"/> > 1 <= 3 1 <input type="checkbox"/> inferiore o uguale ad un anno
<b>B</b>	<b>PARTERNARIATO</b>	<b>FINO A 10 PUNTI</b>	
B.1	<i>Numero di soggetti co-attuatori del progetto</i>	<b>FINO A 10 PUNTI</b>	10 <input type="checkbox"/> oltre 5 partners 7 <input type="checkbox"/> da 4 a 5 partners 5 <input type="checkbox"/> da 1 a 3 partners 0 <input type="checkbox"/> nessun partner
<b>C</b>	<b>CARATTERISTICHE DEL PROGETTO</b>	<b>FINO A 60 PUNTI</b>	
C.1	<i>Collaborazioni con Enti pubblici e/o Enti Locali</i>	<b>FINO A 5 PUNTI</b>	5 <input type="checkbox"/> oltre 2 enti 2 <input type="checkbox"/> un ente pubblico e/o ente locale
C.2	<i>Sviluppo di progetti in essere a completamento attività e servizi esistenti per soddisfare maggiori bisogni sociali emergenti</i>	<b>FINO A 15 PUNTI</b>	DA 0 A 15 PUNTI per sviluppo, implementazione e integrazione di attività e servizi esistenti utili al target prescelto e/o alla comunità locale di riferimento in relazione a bisogni sociali emergenti
C.3	<i>Ricadenzza del progetto in Comuni sisma 2016-17</i>	<b>FINO A 5 PUNTI</b>	5 <input type="checkbox"/> progetti interamente ricadenti in Comuni delle aree sismiche 2016-2017 (elenco Comuni ai sensi della normativa vigente)
C.4	<i>Caratteristiche di innovazione sociale del progetto</i>	<b>FINO A 30 PUNTI</b>	DA 0 A 10 PUNTI per attivazione di nuovi e/o innovativi servizi utili al target prescelto e/o alle comunità di riferimento DA 0 A 10 PUNTI per qualificazione attività, servizi e modelli che soddisfino bisogni sociali in modo più efficace rispetto a quelli esistenti DA 0 A 5 PUNTI per accrescimento/potenziamento di relazioni tra soggetti operanti nel territorio di riferimento anche relativi a target diversi DA 0 A 5 PUNTI per la trasversalità del progetto (tra aree tematiche di intervento e/o target di utenza)
C.5	<i>Documentata sostenibilità nel tempo del progetto tramite impegni formali tra i partner</i>	<b>FINO A 5 PUNTI</b>	5 <input type="checkbox"/> SI 0 <input type="checkbox"/> NO
<b>D</b>	<b>CO-FINANZIAMENTO</b>	<b>FINO A 10 PUNTI</b>	



D.1	Ammontare del co-finanziamento del proponente e degli eventuali partners (1 punto per ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo rispetto al minimo previsto fino a un massimo di 10 punti)	<b>FINO A 10 PUNTI</b>	Da 0 a 10 punti
		<b>100</b>	

**2 – griglia di valutazione per progetti con dimensione finanziamento oltre € 30.000,00 fino a € 70.000,00:**

	CRITERI DI VALUTAZIONE	FATTORI DI PONDERAZIONE (PESI)	ARTICOLAZIONE DEL PUNTEGGIO IN CENTESIMI
<b>A</b>	<b>REQUISITI SOGGETTIVI</b>	<b>FINO A 10 PUNTI</b>	
A.1	Esperienza pregressa e specifica dell'ente proponente e/o capofila e/o dei soggetti partners nell'ambito delle/e area/e prioritaria/ee di intervento scelta/e.	<b>FINO A 10 PUNTI</b>	10 <input type="checkbox"/> > 10 anni 5 <input type="checkbox"/> > 5 <= 10 anni 3 <input type="checkbox"/> > 1 <= 5 anni 1 <input type="checkbox"/> inferiore o uguale ad un anno
<b>B</b>	<b>PARTERNARIATO</b>	<b>FINO A 15 PUNTI</b>	
B.1	Numero di soggetti co-attuatori del progetto	<b>FINO A 15 PUNTI</b>	15 <input type="checkbox"/> oltre 10 partners 10 <input type="checkbox"/> da 6 a 10 partners 5 <input type="checkbox"/> da 1 a 5 partners 0 <input type="checkbox"/> nessun partner
<b>C</b>	<b>CARATTERISTICHE DEL PROGETTO</b>	<b>FINO A 65 PUNTI</b>	
C.1	Collaborazioni con Enti pubblici e/o Enti Locali	<b>FINO A 8 PUNTI</b>	8 <input type="checkbox"/> oltre 3 4 <input type="checkbox"/> da 1 a 3 0 <input type="checkbox"/> nessun ente pubblico e/o ente locale
C.2	Ricaduta territoriale del progetto	<b>FINO A 10 PUNTI</b>	10 <input type="checkbox"/> oltre 15 territori comunali in almeno 3 Province 7 <input type="checkbox"/> da 11 a 15 territori comunali in almeno 2 Province 5 <input type="checkbox"/> da tre a 10 territori comunali in almeno 1 Provincia 1 <input type="checkbox"/> almeno due territori comunali
C.3	Ricadenza del progetto in Comuni sisma 2016-17	<b>FINO A 5 PUNTI</b>	5 <input type="checkbox"/> progetti interamente ricadenti in Comuni delle aree sismiche 2016-2017 (elenco Comuni ai sensi della normativa vigente)

C.4	<i>Caratteristiche di innovazione sociale del progetto</i>	<b>FINO A 40 PUNTI</b>	<b>DA 0 A 10 PUNTI</b> per attivazione di nuovi e/o innovativi servizi utili al target prescelto e/o alle comunità di riferimento <b>DA 0 A 10 PUNTI</b> per qualificazione attività, servizi e modelli che soddisfino bisogni sociali in modo più efficace rispetto a quelli esistenti <b>DA 0 A 10 PUNTI</b> per accrescimento/potenziamento di relazioni tra soggetti operanti nel territorio di riferimento anche relativi a target diversi
			<b>DA 0 A 10 PUNTI</b> per la trasversalità del progetto (tra aree tematiche di intervento e/o target di utenza)
C. 5	<i>Documentata sostenibilità nel tempo del progetto tramite impegni formali tra i partner</i>	<b>FINO A 2 PUNTI</b>	<b>2</b> <input type="checkbox"/> <b>SI</b> <b>0</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
<b>D</b>	<b>CO-FINANZIAMENTO</b>	<b>FINO A 10 PUNTI</b>	
D.1	<i>Ammontare del co-finanziamento del proponente e degli eventuali partners (1 punto per ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo rispetto al minimo previsto fino a un massimo di 10 punti)</i>	<b>FINO A 10 PUNTI</b>	Da 0 a 10 punti
		<b>100</b>	

Ai fini dell' idoneità al finanziamento, ciascuna iniziativa o progetto dovrà conseguire un **punteggio complessivo non inferiore a 60/100.**

A conclusione dell' istruttoria dedicata alla valutazione, il gruppo di lavoro incaricato stilerà le due graduatorie finali delle richieste di finanziamento riferite rispettivamente ai progetti di cui al punto 1 e punto 2 del paragrafo 4, approvate con decreto dirigenziale.

Le graduatorie conterranno l'elenco delle suddette richieste di finanziamento in ordine decrescente di punteggio attribuito dal gruppo di lavoro.

Le iniziative o i progetti utilmente collocati nelle graduatorie saranno ammessi a finanziamento fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, con le modalità indicate al § 4 del presente Avviso.

In caso di parità di punteggio, per entrambe le graduatorie, verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio C4 - "Caratteristiche di innovazione sociale del progetto"; in caso di ulteriore parità verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio D1 - "Ammontare del co-finanziamento del soggetto proponente e degli eventuali partners"; in caso di ulteriore parità, l'Amministrazione procederà alla convocazione degli interessati per effettuare pubblico sorteggio tra gli stessi ai fini della scelta, per procedere all' ammissione al finanziamento.

Il provvedimento di approvazione delle graduatorie sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Marche: [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it), **con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente avviso.**

**§ 12. AVVIO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E DOCUM. INTEGRATIVA**

**L'avvio delle attività dovrà avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito regionale della graduatoria.** Entro tale termine dovrà essere trasmessa la seguente documentazione, da inviare alla Regione **tramite pec** all'indirizzo [regione.marche.contrastoviolenzaelbi@emarche.it](mailto:regione.marche.contrastoviolenzaelbi@emarche.it):

- **comunicazione di avvio delle attività;**
- **documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività,** nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari che prenderanno parte alle attività dell'iniziativa o progetto;
- **comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato** nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle attività previste dal progetto, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La Regione si riserva di richiedere ai soggetti ammessi al finanziamento documentazione diversa o integrativa, qualora necessario nell'ambito del procedimento.

**Qualora il soggetto proponente sia sprovvisto di Pec (dell'ente, del legale rappresentante o di altro soggetto autorizzato), potrà avvalersi di quella messa a disposizione dal Centro Servizi Volontariato Marche (www.csv.marche.it).**

La realizzazione delle attività finanziate secondo quanto stabilito dal presente Avviso può essere affidata a soggetti esterni unicamente in caso di specifiche attività aventi natura specialistica, che il proponente non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interne. Tali attività non devono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione del progetto o dell'iniziativa.

**L'affidamento a soggetti esterni delegati** di specifiche attività deve essere indicata sin dalla definizione della proposta progettuale per la quale si presenta domanda di finanziamento, compilando la relativa sezione del **Modello D** e **il relativo costo non deve superare il 30% del costo totale della proposta progettuale.** Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni specifiche attività emerga successivamente, per motivi non prevedibili in fase di presentazione della proposta progettuale e non imputabili agli enti attuatori, durante la realizzazione dell'iniziativa o del progetto, l'affidamento deve essere specificamente e preventivamente autorizzato dalla Regione Marche sulla base di una motivata richiesta a firma del rappresentante legale del proponente (o del capofila in caso di partenariato).

**§ 13. VARIANTI PROGETTUALI**

Su richiesta motivata del proponente potranno essere in corso d'opera autorizzate eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale approvata, a condizione che le stesse non alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto approvato.

Le eventuali variazioni compensative al piano finanziario (**Modello E**) dell'importo relativo alle macrovoci (in aumento o diminuzione), entro i limiti fissati al paragrafo 8, fermo restando il limite massimo del finanziamento previsto per la proposta progettuale approvata dall'Amministrazione, vanno preventivamente comunicate ed autorizzate.

Eventuali variazioni compensative all'interno di ogni macrovoce non sono soggette ad autorizzazione ma vanno comunque preventivamente comunicate ed evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finale di cui al § 17, precisandone le motivazioni.

Non potranno essere disposte né autorizzate rispetto al progetto approvato, le modifiche progettuali relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi del § 11 del presente Avviso, né le variazioni compensative che comportino un superamento dei limiti di spesa di cui al § 8.

Le spese non ritenute ammissibili non potranno essere riconosciute.

#### § 14. TRASPARENZA, PUBBLICITÀ E PRIVACY

Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Marche [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it) e sul Bollettino Ufficiale Regione Marche.

Dall'assegnazione del finanziamento regionale discende l'obbligo per i proponenti e partners del finanziamento di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, con dicitura che lo stesso "è finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali". L'utilizzo del/dei loghi ufficiali del Ministero e della Regione Marche è soggetto a previa autorizzazione rilasciata a seguito di richiesta da parte del beneficiario.

I dati personali raccolti dalla Regione nello svolgimento del procedimento amministrativo vengono utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso ed in conformità alla normativa vigente in materia di Privacy (protezione dei dati personali). I dati a disposizione possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati ove previsto da norme di legge o di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali nell'ambito del presente procedimento. Il titolare del trattamento è la Regione Marche, responsabile del trattamento dei dati è il/la Dirigente della struttura regionale competente.

La partecipazione all'Avviso costituisce liberatoria ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n.33, fatti salvi i dati sensibili.

Per le finalità di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 (pubblicazione) i soggetti beneficiari inviano alla Regione, unitamente alla domanda, il curriculum sintetico e una versione sintetica del progetto (depurato di eventuali dati sensibili).

#### § 15. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento sarà erogato in due distinte quote:

- Una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura del **60%** del finanziamento concesso entro 90 giorni dalla richiesta sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto beneficiario del finanziamento, comprensiva della polizza fideiussoria di cui al successivo §16;
- Una seconda quota, a titolo di saldo, entro 90 giorni dall'esito positivo della verifica sulla documentazione di rendicontazione finale, in rapporto alle procedure contabili regionali e alla disponibilità sul pertinente capitolo del bilancio regionale.

#### § 16. FIDEIUSSIONE

I soggetti proponenti beneficiari dei finanziamenti devono stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo percepito, **pari alla quota di anticipo (60%) del finanziamento regionale concesso** per l'iniziativa o per il progetto.

La fideiussione, dovrà:

- 1) essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo;
- 2) essere obbligatoriamente rilasciata da:
  - a) istituti bancari;
  - b) intermediari finanziari non bancari iscritti nell'Albo unico di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs 385/1993) consultabile sul sito della Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it));

- c) compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto ([www.ivass.it](http://www.ivass.it));
- 3) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte della Regione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta;
  - 4) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del codice civile, fino a 12 mesi successivi alla data di presentazione alla Regione Marche della rendicontazione finale, e comunque fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione regionale;
  - 5) in caso di stipula con un garante estero essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all'estero e presentati alle pubbliche amministrazioni (art. 33 del D.P.R. n. 445/2000).

Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il beneficiario è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione alla Regione Marche.

#### **§ 17. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI FINANZIATI**

Le iniziative e i progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio e di verifica delle rendicontazioni delle spese sostenute.

Ai fini del monitoraggio, i soggetti proponenti o i capofila nel caso di progetti in partenariato, dovranno trasmettere una relazione intermedia sullo stato di avanzamento attuativo e finanziario del progetto entro 30 giorni dalla scadenza del semestre calcolato a partire dalla data di avvio delle attività, utilizzando il **modello** che verrà reso disponibile dalla Regione.

Entro 45 giorni dalla conclusione delle attività, gli stessi trasmetteranno la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, nonché il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario, accompagnato da copia conforme dei giustificativi delle spese sostenute (vedi § 8) distinto per macrovoci di spesa, utilizzando il **modello** che verrà reso disponibile dalla Regione.

Le spese sostenute riferite al progetto devono essere rendicontate integralmente comprese quelle relative alla quota di cofinanziamento.

Qualora alcune spese siano riferite in quota parte al progetto, sulla documentazione va indicato l'importo effettivamente imputato al progetto.

Le fatture o i giustificativi di spesa, **regolarmente quietanzati** secondo quanto previsto al § 8, dovranno essere conservati in originale presso la sede degli enti beneficiari. Nel caso di progetti in partenariato ogni soggetto dovrà conservare i propri documenti in originale e il soggetto capofila dovrà conservare copia conforme all'originale dei documenti dei soggetti partners, in quanto soggetto responsabile verso la Regione della rendicontazione complessiva del progetto finanziato.

Va **allegata eventuale documentazione informativa** relativa al progetto (manifesti, brochure, informative su siti internet e altri new media, ecc.), nonché tutto il materiale prodotto in relazione alle attività e iniziative connesse al progetto stesso.

#### **§ 18. REVOCHE DEL FINANZIAMENTO**

La Regione potrà disporre l'interruzione del progetto e la revoca del finanziamento qualora il proponente beneficiario dello stesso, o, in caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti allo stesso:

- a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto;
- b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, come disposto all'articolo 18 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore);
- c) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, l'esecuzione del progetto finanziato;
- d) compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazione intermedia e finale) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
- e) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
- f) eroghi le risorse per attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
- g) apporti, rispetto al progetto approvato, variazioni relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento delle soglie minime di finanziabilità ai sensi del § 11 del presente Avviso;
- h) in via generale, qualora vengano accertate gravi irregolarità e/o situazioni dalle quali risulti un uso delle risorse pubbliche non conforme alle finalità del presente Avviso o il mancato rispetto delle condizioni dallo stesso stabilite.

Qualora il costo finale rendicontato, ritenuto ammissibile dalla Regione secondo quanto indicato al precedente paragrafo 8 (eligibilità delle spese), risulti inferiore rispetto al contributo assegnato, lo stesso contributo sarà corrispondentemente ridotto in sede di liquidazione. Eventuali economie vanno restituite alla Regione.

La Regione si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione dei progetti.

#### **§ 19. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

La Regione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possano vantare diritti nei confronti della Regione Marche. La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Avviso.

#### **§ 20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI**

Responsabile del procedimento è la Dirigente della P.F. Contrasto alla violenza di genere e terzo settore Arch. Paola Mazzotti.

Informazioni possono essere richieste a:

Servizio Politiche Sociali e sport

Posizione di Funzione Contrasto alla violenza di genere e terzo settore

Via Tiziano,44 – 60125 Ancona

tel. 071.8063865/3549

e-mail: [funzione.contrastoviolenzaeterzosettore@regione.marche.it](mailto:funzione.contrastoviolenzaeterzosettore@regione.marche.it)

PEC: [regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it](mailto:regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it)

#### **§ 21. FORO COMPETENTE**

Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

**Allegati:**

**Modello A domanda**

**Modello A1- dichiarazione partner**

**Modello A2 – dichiarazione di collaborazione**

**Modello B – dichiarazione sostitutiva di atto notorio**

**Modello C – scheda anagrafica del soggetto**

**Modello D – scheda di progetto**

**Modello E – PRIMA FASCIA** piano finanziario da 10 a 30 (*richieste di finanziamento punto 1 - paragrafo 4 Avviso*)

**Modello E – SECONDA FASCIA** piano finanziario oltre 30 fino a 70 (*richieste di finanziamento punto 2 - paragrafo 4 Avviso*)

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117

**MODELLO A - Domanda**

Da **trasmettere via pec** all'indirizzo:

[regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it](mailto:regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it)

Alla Regione Marche  
P.F. Contrasto alla violenza di genere e terzo settore  
Via Tiziano, 44 – Palazzo Leopardi  
60125 Ancona

**Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117. AVVISO 2018**

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_, cell. \_\_\_\_\_,  
e-mail \_\_\_\_\_ nella sua qualità di legale rappresentante del/della  
ODV/APS denominata \_\_\_\_\_,  
tel. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, pec:  
\_\_\_\_\_ sito internet \_\_\_\_\_ con  
sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, codice fiscale n.  
\_\_\_\_\_ domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata;

***solo in caso di partenariato, aggiungere la seguente dichiarazione:***

**in partenariato con (indicare denominazione, sede e codice fiscale di ciascun componente il partenariato):**

- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_

all'interno del quale il suddetto Ente è nominato soggetto capofila;  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;

**CHIEDE**

di poter accedere all'assegnazione del finanziamento pubblico di cui all'Avviso di cui al DDPF N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_, per la **proposta progettuale** (modello D allegato), dal titolo " \_\_\_\_\_",

**fascia di contribuzione** di cui al paragrafo 4 dell'Avviso (*selezionare solo una delle due fasce*):

**[1]** Da un finanziamento **minimo di € 10.000,00 a un massimo di € 30.000,00** per progetti di dimensioni più ridotte (punto 1 paragrafo 4 Avviso);

**[2]** Da un finanziamento **oltre € 30.000,00 fino a un massimo di € 70.000,00** per progetti di dimensioni più consistenti finalizzati a sostenere interventi caratterizzati da un forte coordinamento e



innovatività su parti rilevanti del territorio regionale promuovendo reti di partenariato, in modo da promuovere e realizzare sinergie fra diversi soggetti operanti per comuni finalità sociali (punto 2 paragrafo 4 Avviso).

**Dichiara inoltre:**

- 1) di aver preso piena conoscenza dell'Avviso e delle prescrizioni in esso contenute;
- 2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- 3) di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l'esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di assegnazione del finanziamento, l'annullamento e/o la revoca dell'assegnazione stessa.

A tal fine allega la seguente documentazione indicata al § 9 dell'Avviso:

- Modello A - domanda
- Modello A1 - dichiarazione partner (se previsto)
- Modello A2 – dichiarazione di collaborazione (se previsto)
- Modello B – dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- Modello C – scheda anagrafica del soggetto
- Modello D – scheda di progetto
- Modello E – PRIMA FASCIA piano finanziario da 10 a 30 (richieste di finanziamento punto 1 - paragrafo 4 Avviso )

**OPPURE**

- Modello E – SECONDA FASCIA piano finanziario oltre 30 fino a 70 (richieste di finanziamento punto 2 - paragrafo 4 Avviso).
- Curriculum sintetico e versione sintetica del progetto in formato pdf (depurati di eventuali dati sensibili) per le finalità di cui agli art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013.

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
Il Legale Rappresentante

(Timbro e firma)

**AVVERTENZE:**

*La presente domanda deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000 o sottoscritta digitalmente.*

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117

**MODELLO A1 – dichiarazione partner**

**DICHIARAZIONE DI PARTENARIATO SOGGETTO CO-ATTUATORE (se previsto)**

*DA PRESENTARE DA PARTE DI CIASCUN PARTNER CO-ATTUATORE DEL PROGETTO*

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di Rappresentante Legale dell'ODV/APS denominata  
\_\_\_\_\_, codice fiscale  
\_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n°\_\_\_\_, Tel \_\_\_\_\_,  
e-mail \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_

in nome e per conto del quale agisce, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,

**DICHIARA**

- di partecipare, in qualità di **partner CO-ATTUATORE**, alla proposta progettuale dal titolo

\_\_\_\_\_ di cui è capofila \_\_\_\_\_ (indicare il soggetto proponente);

- di condividere i contenuti della stessa e di assumere i compiti e ruoli, quali stabiliti nella scheda di progetto presentata con il separato **Modello D**.

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma del Rappresentante Legale\*

\*Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE SULLA PRIVACY: i dati personali raccolti saranno trattati (anche con strumenti informatici) esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**N.B. Il presente modello deve essere compilato da ciascun partner di progetto.**

**AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117**

**MODELLO A2 - dichiarazione di collaborazione**

**DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE (se prevista)**

*DA PRESENTARE DA PARTE DI CIASCUN SOGGETTO COLLABORATORE AL PROGETTO*

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,

codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente

\_\_\_\_\_, codice fiscale

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, pec: \_\_\_\_\_

in nome e per conto del quale agisce, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,

**DICHIARA**

- di partecipare a titolo gratuito sotto forma di "collaborazione", alla proposta progettuale dal titolo \_\_\_\_\_ di cui è capofila \_\_\_\_\_ (indicare il soggetto proponente);

- di condividere i contenuti della stessa e di assumere un concreto impegno a svolgere compiti e ruoli, come stabiliti nella scheda di progetto **Modello D**, come di seguito indicato:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Con il seguente apporto monetario per € \_\_\_\_\_ (se previsto)

In caso di ente pubblico o locale precisare se vi sono costi figurativi documentabili specificando tipologia e importo: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma del Rappresentante Legale\*

\*Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE SULLA PRIVACY: i dati personali raccolti saranno trattati (anche con strumenti informatici) esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**N.B. Il presente modello deve essere compilato per ciascuna collaborazione.**

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117.

**MODELLO B – dichiarazione sostitutiva di atto notorio**

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**

*In caso di partenariato, il presente Modello B deve essere presentato, pena l'esclusione, da ogni componente il partenariato.*

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_; nato/a a \_\_\_\_\_, prov. \_\_\_\_\_, il  
 \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, via/ p.zza \_\_\_\_\_ cellulare  
 \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (qualifica)  
 \_\_\_\_\_ legale rappresentante, in nome e per conto dell'ODV/APS  
 denominata \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_,  
 con sede legale a \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, Via/P.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ telefono n. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ indirizzo e-mail  
 \_\_\_\_\_; pec: \_\_\_\_\_; sito internet \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

- a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a partecipare in veste di proponente/ partner in quanto:
- Organizzazione di volontariato iscritta al Registro delle Organizzazioni di volontariato della Regione Marche con decreto dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ tutt'ora in corso di validità;
- Associazione di promozione sociale iscritta al Registro delle Associazioni di promozione sociale della Regione Marche con decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ tutt'ora in corso di validità;
- b) la propria idoneità alla sottoscrizione degli atti previsti dal presente Avviso;
- c) che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari;
- d) che il progetto presentato non beneficia dei finanziamenti di cui all'Avviso 1-2017 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la cui graduatoria è stata approvata con Decreto direttoriale n. 543 del 29/12/2017;
- e) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione delle cause di divieto, di sospensione o di

- decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159;
- f) l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione;
- g) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- h) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
- i) che l'Ente ha realizzato interventi nelle aree prioritarie (par. 2 Avviso) di cui alla proposta progettuale come di seguito:

area prioritaria di intervento (paragrafo 2.2.)	Progetti realizzati (inserire titolo e descrizione sintetica)	Localizzazione degli interventi/attività realizzati/e	Obiettivi e risultati raggiunti dai progetti realizzati	Numero e tipologia beneficiari coinvolti	Importo dei progetti	Periodo di realizzazione (numero anni/mesi complessivi )

- j) che lo Statuto agli atti del registro regionale è aggiornato / allega lo Statuto aggiornato, e che le attività previste dal progetto sono coerenti con le finalità statutarie;
- k) che l'ultimo bilancio consuntivo o rendiconto è stato approvato dall'Assemblea in data \_\_\_\_\_ oppure non è ancora stato approvato in quanto l'ODY/APS si è costituita in data \_\_\_\_\_.

Data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

**AVVERTENZE:**

1. In caso di partenariato, il presente Modello B deve essere presentato, **pena l'esclusione, da ogni componente il partenariato.**
2. Alla presente dichiarazione va allegata la seguente documentazione:
  - copia dello Statuto qualora non aggiornato e non inviato alla Regione;
  - copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117.

**Modello C – scheda anagrafica del soggetto**

**SCHEDA ANAGRAFICA DEL [ ] SOGGETTO PROPONENTE o [ ]PARTNER<sup>1</sup>**

<b>Denominazione dell'ente</b>	
<b>Tipologia giuridica</b>	<input type="checkbox"/> ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO <input type="checkbox"/> ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
<b>Codice fiscale</b>	
<b>Indirizzo</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>E-mail</b>	
<b>PEC dell'Ente e/o del legale rappresentante (specificare)</b>	
<b>Url sito internet</b>	
<b>Registro di appartenenza, estremi del provvedimento di iscrizione e settore/settori di intervento prevalente/i</b>	
<b>Legale rappresentante (cognome, nome e-mail, telefono, cellulare)</b>	
<b>Referente del progetto (cognome, nome e-mail, telefono, cellulare)</b>	
<b>Referente amministrativo del progetto se diverso dal referente del progetto (cognome, nome e-mail, telefono, cellulare)</b>	
<b>IBAN Conto corrente dedicato (solo per il proponente o per il soggetto capofila)</b>	

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
Il Legale Rappresentante  
(Timbro e firma)

<sup>1</sup> In caso di partenariato, per ogni proposta progettuale si dovrà compilare in ogni sua parte una scheda anagrafica per il soggetto proponente e una per ogni singolo partner

**AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117**

**MODELLO D – scheda di progetto**

**SCHEDA DI PROGETTO**

**1a.– Titolo**

--

**1b - Durata**

*(Indicare la durata in mesi. TERMINE MASSIMO PROGETTO 31 LUGLIO 2019, a pena di esclusione)*

**2 - Obiettivi generali<sup>1</sup>**

*Devono essere indicati uno o più obiettivi, con una crocetta .*

- Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età [ ];
- Promuovere un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti [ ];
- Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti [ ];
- Promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze [ ];
- Promuovere società giuste, pacifiche ed inclusive [ ];
- Promuovere un'agricoltura sostenibile e responsabile socialmente [ ] .

**3 – Aree prioritarie di intervento<sup>2</sup>**

*Devono essere indicate massimo n. 3 aree prioritarie di intervento, graduandole da 1 a 3 in ordine di importanza: 1 maggiore – 3 minore.*

- Contrasto delle forme di sfruttamento del lavoro, in particolare in agricoltura, e del fenomeno del caporalato [1], [2], [3];
- Sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole [1], [2], [3];
- Sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti [1], [2], [3];
- Prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia [1], [2], [3];
- Prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili [1], [2], [3];
- Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti [1], [2], [3];
- Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni [1], [2], [3];
- Sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli della popolazione [1], [2], [3];
- Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato [1], [2], [3];
- Sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito nonché degli altri appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 comma 312 della legge 28/12/2015, n. 208 e all'articolo 1, commi 86 e 87 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 [1], [2], [3];
- Sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore [1], [2], [3];
- Sensibilizzazione e promozione del sostegno a distanza [1], [2], [3].

<sup>1</sup> Gli obiettivi individuati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ([http://unric.org/it/images/Agenda\\_2030\\_ITA.pdf](http://unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf)), i progetti e le iniziative da finanziare dovranno concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali, così come prescritto nell'Avviso, paragrafo 2.1..

<sup>2</sup> Paragrafo 2.2. dell'Avviso.

**4- Linee di attività<sup>3</sup>**

*Attività di interesse generale, in coerenza con gli statuti dei soggetti attuatori*

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

<sup>3</sup> Ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 di cui al paragrafo 2.3. dell'Avviso.



- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;  
 y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;  
 z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

### 5 – Descrizione dell'iniziativa / progetto (Massimo due pagine)

Esporre sinteticamente:

5.1. Ambito territoriale del progetto (indicare il contesto territoriale e sociale in cui si prevede in concreto la realizzazione delle attività)

\*\*\*\*

5.2. Esigenze e bisogni individuati e rilevati a livello delle singole realtà territoriali

\*\*\*\*

### 5.3. Caratteristiche del progetto (vedi sez. C griglie di valutazione)

Descrivere il progetto con riferimenti ai parametri di valutazione **di cui alle due griglie di valutazione** previste dall'Avviso (**fascia 1** rich. fin. da € 10.000,00 a € 30.000,00 – **fascia 2** rich. fin. oltre € 30.000,00 fino a € 70.000,00):

C.1 Collaborazioni con enti pubblici e/o enti locali: Num. Collaborazioni \_\_\_\_\_ (le attività sono descritte al successivo punto 10).

#### C.2 fascia 1:

Sviluppo di progetti in essere a completamento attività e servizi esistenti per soddisfare maggiori bisogni sociali emergenti: Descrivere le attività che il progetto intende sviluppare e/integrare rispetto a progetti in essere in rapporto a bisogni emergenti (da descrivere) utili al target / comunità prescelte

\_\_\_\_\_

#### C.2 fascia 2:

Ricaduta territoriale del progetto: N. Province \_\_\_\_\_ N. Comuni \_\_\_\_\_  
 (indicare il numero di territori interessati concretamente dal progetto come descritto al precedente punto 5.1)

C. 3 Ricadenda del progetto interamente in Comuni Sisma 2016-2017 (individuati ai sensi della normativa vigente): NO  SI  INDICARE ELENCO COMUNI: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

C. 4 Caratteristiche di innovazione sociale del progetto:

per attivazione di nuovi e /o innovativi servizi utili a target prescelto e/o alle comunità di riferimento  
 specificare: \_\_\_\_\_

per qualificazione attività, servizi e modelli che soddisfino bisogni sociali in modo più efficace rispetto a quelli esistenti – specificare: \_\_\_\_\_

per accrescimento/potenziamento di relazioni tra soggetti operanti nel territorio di riferimento anche relativi a target diversi – specificare: \_\_\_\_\_

per la trasversalità del progetto (tra aree tematiche di intervento e/o target di utenza) - specificare: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

C. 5. Documentata sostenibilità nel tempo del progetto tramite impegni formali tra i partners:

NO  SI  documentare: \_\_\_\_\_

Allegati: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*

**6 - Risultati attesi** (Massimo due pagine)

Con riferimento agli obiettivi descritti al precedente paragrafo, indicare:

1. i destinatari degli interventi (specificando possibilmente tipologia, numero e fascia anagrafica);

Destinatari degli interventi (specificare omettendo eventuali dati sensibili )	Numero

2. le ragioni per le quali le attività previste dovrebbero migliorarne la situazione;
3. i risultati previsti dal punto di vista quali-quantitativo;
4. i possibili effetti moltiplicatori (descrivere le possibilità di riproducibilità e di sviluppo delle attività di riferimento e/o del progetto nel suo complesso).

**7 – Attività** (Massimo due pagine)

Indicare le attività da realizzare per il raggiungimento dei risultati attesi, specificando per ciascuna: i contenuti, l'effettivo ambito territoriale, il collegamento con gli obiettivi specifici del progetto. Al fine di compilare il cronoprogramma di progetto è opportuno distinguere con un codice numerico ciascuna attività.

**In caso di partenariato, descrivere il ruolo di ciascun partner, l'esperienza maturata nel settore di riferimento (come indicata nel Modello B), dettagliando la partecipazione alla realizzazione delle azioni programmate.**

**8 - Cronogramma delle attività- (termine ultimo conclusione progetti 31.07.2019 - termine ultimo rendicontazione 14.09.2019, a pena di decadenza – par. 3 Avviso)**

Attività di riferimento di cui al precedente paragrafo n. 7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3												
.....												
Altro (specificare)												
Altro (specificare)												

**9 - Risorse umane**

Indicare le professionalità coinvolte nelle diverse attività, specificare se sono coinvolti volontari

--

**10 – Collaborazioni**

Descrivere eventuali collaborazioni con soggetti pubblici e/o privati (cfr. § 6 dell'Avviso), le modalità di collaborazione e le attività che verranno svolte in collaborazione nonché le finalità delle collaborazioni stesse. In caso di collaborazioni, dovrà essere compilato **il Modello A2** come previsto al § 6 dell'Avviso (uno per ogni soggetto collaboratore).

--

**11 - Affidamento di specifiche attività a soggetti terzi (delegati)**

Specificare quali attività sono affidate in tutto o in parte a soggetti terzi delegati (paragrafo 8 e 12) evidenziando le caratteristiche del delegato (qualora il soggetto sia già individuato indicare la ragione sociale recapiti e relativi dati identificativi). Non sono affidabili a delegati le attività di direzione, coordinamento e gestione (segreteria organizzativa). E' necessario esplicitare adeguatamente i contenuti delle deleghe con riferimento alle specifiche attività o fasi.

--

**12. Strumenti di valutazione**

(Indicare, se previsti, gli strumenti di valutazione eventualmente applicati con riferimento a ciascuna attività/risultato/obiettivo del progetto)

Obiettivo	Attività	Strumenti/modalità

**13. Attività di comunicazione**

(Indicare, se previste, le attività di comunicazione del progetto)

Descrizione dell'attività	Mezzi di comunicazione utilizzati e coinvolti	Risultati attesi

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
Il Legale Rappresentante  
(Timbro e firma)

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117.

Cod Macrovoce		Cod Dettaglio Spesa	Descrizione Voce di Costo	Importi	% su totale
<b>Modello E - Piano Finanziario- Richiesta finanziamento per progetti fascia I (da € 10.000,00 fino a max € 30.000,00)</b>					
Progetto:					
Ente Proponente :					
In partenariato con:					
<b>SEZIONE 2 - PIANO FINANZIARIO: Dettaglio delle Macrovoce di Spesa</b>					
A			<b>Progettazione</b>		
A	A.1		Risorse Umane (N.B.: A.1+E.1 max 5% del totale progetto)	€ -00	
			<b>Totale spese Progettazione</b>	-00 €	0,00%
B			<b>Promozione, informazione, sensibilizzazione del progetto</b>		
B	B.1		Risorse Umane	€ -00	
B	B.2		Acquisto materiali e servizi strumentali ed accessori (specificare tipologia)	€ -00	
			<b>Totale spese Promozione, informazione, sensibilizzazione</b>	€ -00	0,00%
C			<b>Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto (max 10% del totale progetto)</b>		
C	C.1		Risorse Umane	€ -00	
C	C.2		Acquisto materiali e servizi strumentali ed accessori (specificare tipologia)	€ -00	
			<b>Totale spese Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto</b>	€ -00	0,00%
D			<b>Funzionamento e gestione del progetto</b>		
D	D.1		Risorse Umane	€ -00	
D	D.2		Acquisto materiali e servizi strumentali ed accessori (specificare tipologia)	€ -00	
D	D.3		Attrezzature (adeguamento, noleggio)- specificare	€ -00	
D	D.4		Materiale didattico strettamente ad uso del progetto	€ -00	
D	D.5		Fidejussione	€ -00	
D	D.6		Spese di viaggio, vitto e alloggio risorse umane (strettamente pertinenti il progetto)	€ -00	
D	D.7		Spese di viaggio, vitto e alloggio destinatari (strettamente pertinenti il progetto)	€ -00	
D	D.8		Assicurazione volontari per responsabilità civile verso terzi, contro infortuni e malattie commesse all'attività svolta nel progetto/iniziat	€ -00	
D	D.9		Assicurazione destinatari	€ -00	
D	D.10		Altro (specificare )	€ -00	
			<b>Totale spese Funzionamento e gestione del progetto</b>	€ -00	0,00%
E			<b>Affidamento attività a soggetti esterni delegati (max 30% del totale progetto)</b>		
E	E.1		Progettazione (N.B.: A.1+E.1 max 5% del totale progetto)	€ -00	0,00%
E	E.2		Formazione	€ -00	
E	E.3		Ricerca	€ -00	

E.4	Altro (specificare)		€ -00
<b>E</b>	<b>Totale spese affidamento attività a soggetti esterni delegati</b>		<b>€ -00</b>
<b>F</b>	<b>Altre voci di costo (solo per voci non già elencate nel piano e da dettagliare ANALITICAMENTE)</b>		
F.1	....		€ -00
F.2	....		€ -00
F.3	....		€ -00
<b>F</b>	<b>Totale spese per altre voci di costo</b>		<b>€ -00</b>
	<b>TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F)</b>		<b>€ -00</b>
<b>G</b>	<b>Spese generali di funzionamento (max 10% del totale di progetto)</b>		<b>€ -00</b>
<b>TOTALE SPESE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G)</b>			
	<i>di cui Progettazione totale (A.1+E.1) max 5% del totale progetto</i>		€ -00
	<i>% di cofinanziamento a carico Ente/i</i>		0,00%
<b>TOTALE IMPORTO DEL COFINANZIAMENTO DELL'ENTE PROPONENTE</b>			<b>€ -00</b>
<b>TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO MINISTERIALE RICHIESTO</b>			<b>€ -00</b>

(Luogo e data)

Il Legale Rappresentante  
(Timbro e firma)**NB: INSERIRE I DATI DI BUDGET SOLO NELLE CELLE COLORATE - NON INSERIRE NE' MODIFICARE LE ALTRE CELLE**

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117.

<b>Modello E - Piano Finanziario - Richiesta finanziamento per progetti fascia 2 (oltre € 30.000,00 fino a max € 70.000,00)</b>	
Progetto:	
Ente Proponente :	
In partenariato con:	

**SEZIONE 2 - PIANO FINANZIARIO: Dettaglio delle Macro voci di Spesa**

Cod Macro voce	Cod Dettaglio Spesa	Descrizione Voce di Costo	Importi	% su totale
<b>A</b>	<b>Progettazione</b>			
	A.1	Risorse Umane (N.B.: A.1+E.1 max 5% del totale progetto)	€ -00	
<b>A</b>		<b>Totale spese Progettazione</b>	-00 €	<b>0,00%</b>
<b>B</b>	<b>Promozione, informazione, sensibilizzazione del progetto</b>			
	B.1	Risorse Umane	€ -00	
	B.2	Acquisto materiali e servizi strumentali ed accessori (specificare tipologia)	€ -00	
<b>B</b>		<b>Totale spese Promozione, informazione, sensibilizzazione</b>	€ -00	<b>0,00%</b>
<b>C</b>	<b>Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto (max 10% del totale progetto)</b>			
	C.1	Risorse Umane	€ -00	
	C.2	Acquisto materiali e servizi strumentali ed accessori (specificare tipologia)	€ -00	
<b>C</b>		<b>Totale spese Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto</b>	€ -00	<b>0,00%</b>
<b>D</b>	<b>Funzionamento e gestione del progetto</b>			
	D.1	Risorse Umane	€ -00	
	D.2	Acquisto materiali e servizi strumentali ed accessori (specificare tipologia)	€ -00	
	D.3	Attrezzature (adeguamento, noleggio) - specificare	€ -00	
	D.4	Materiale didattico strettamente ad uso del progetto	€ -00	
	D.5	Fidejussione	€ -00	
	D.6	Spese di viaggio, vitto e alloggio risorse umane (strettamente pertinenti il progetto)	€ -00	
	D.7	Spese di viaggio, vitto e alloggio destinatari (strettamente pertinenti il progetto)	€ -00	
	D.8	Assicurazione volontari per responsabilità civile verso terzi, contro infortuni e malattie connesse all'attività svolta nel progetto/iniziativa	€ -00	
	D.9	Assicurazione destinatari	€ -00	
	D.10	Altro (specificare)	€ -00	
<b>D</b>		<b>Totale spese Funzionamento e gestione del progetto</b>	€ -00	<b>0,00%</b>
<b>E</b>	<b>Affidamento attività a soggetti esterni delegati (max 30% del totale progetto)</b>			
	E.1	Progettazione (N.B.: A.1+E.1 max 5% del totale progetto)	€ -00	0,00%
	E.2	Formazione	€ -00	
	E.3	Ricerca	€ -00	

E.4	Altro (specificare )	€ -00
<b>E</b>	<b>Totale spese affidamento attività a soggetti esterni delegati</b>	<b>€ -00</b>
<b>F</b>	<b>Altre voci di costo (solo per voci non già elencate nel piano e da dettagliare ANALITICAMENTE)</b>	
F.1	....	€ -00
F.2	....	€ -00
F.3	....	€ -00
<b>F</b>	<b>Totale spese per altre voci di costo</b>	<b>€ -00</b>
	<b>TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>€ -00</b>
<b>G</b>	<b>Spese generali di funzionamento (max 10% del totale di progetto)</b>	<b>€ -00</b>
	<b>TOTALE SPESE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G)</b>	<b>€ -00</b>
	<i>di cui Progettazione totale (A.1+E.1) max 5% del totale progetto</i>	€ -00
	<i>% di finanziamento a carico Ente/i</i>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTALE IMPORTO DEL COFINANZIAMENTO DELL'ENTE PROPONENTE</b>	<b>€ -00</b>
	<b>TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO MINISTERIALE RICHIESTO</b>	<b>€ -00</b>

(Luogo e data)

Il Legale Rappresentante  
(Timbro e firma)**NB: INSERIRE I DATI DI BUDGET SOLO NELLE CELLE COLORATE - NON INSERIRE NE' MODIFICARE LE ALTRE CELLE**

## **ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

### **Provincia di Ascoli Piceno**

*Determina del Responsabile N. 188 del 16/04/2018- Verifica di assoggettabilità a V.I.A di cui all'art. 8 della L.R. 3/2012 e all'art.20 D.lgs. 152/2006, Società ADRIATICA BITUMI s.p.a. Impianto di messa in riserva e recupero (1U3 — R5) di rifiuti non pericolosi sito in località San Pietro*

Omissis

### **DETERMINA**

**DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale al sensi del combinato disposto dell'art. 8 L.R. 3/12 e dell'art. 19 D.Lgs. 152/06, il progetto "IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI", presentato da Renato Fioravanti in qualità di proponente e titolare/legale rappresentante della Società Adriatica Bitumi s.p.a. Codice fiscale/Partita Iva 00101330447 con sede legale nel Comune di Ascoli Piceno (AP), via P. Massimi n. 3, cap 63100, a patto che vengano rispettate le seguenti prescrizioni;

- 1) devono essere tenute costantemente umide le vie di transito non impermeabilizzate all'interno del sito, ricorrendo in caso di necessità all'utilizzo del sistema di bagnatura così come proposto nell'istanza;
- 2) l'altezza di caduta dei materiali polverulenti durante la fase di carico e scarico all'interno del sito, non dovrà essere superiore a tre metri;
- 3) la ditta è tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria del macchinari e degli impianti di nebulizzazione, secondo le indicazioni fornite dal costruttore e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi, nonché ogni altro intervento necessario ad assicurare l'ottimale funzionamento. Delle operazioni di manutenzione e di ogni Interruzione del normale funzionamento degli impianti di nebulizzazione deve essere mantenuta traccia in appositi registri che dovranno essere tenuti presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo e In caso di rotture, deve essere interrotta ogni attività di movimentazione e/o trattamento di rifiuti e/o materiali polverulenti;

- 4) deve essere moderata la velocità dei mezzi all'interno del sito;
- 5) i gruppi di frantumazione e vagliatura che effettueranno le campagne con mezzi mobili presso il sito in oggetto, devono essere dotati di tutte le unità impiantistiche, ove è prevista la produzione di polveri, di adeguati sistemi di abbattimento (ugelli nebulizzatori);
- 6) In caso di velocità del vento superiori a 5 m/s, dovrà essere sospesa l'attività di frantumazione e vagliatura. A tal fine, l'impresa dovrà dotarsi di un anemometro;
- 7) il frantumatore che effettuerà le operazioni di recupero dei rifiuti, delle tipologie 7.1 e 7.2, deve essere dotato di adeguati sistemi di abbattimento (ugelli nebulizzatori);
- 8) deve essere costantemente umidificata la superficie dei cumuli di rifiuti e di materiale polverulento, ad eccezione dei rifiuti della tipologia 7.6 di cui è prevista la copertura con teli impermeabili;
- 9) deve essere prevista la copertura con teli impermeabili dei rifiuti della tipologia 7.6 nel settore 2;
- 10) nel settore 2 deve essere realizzato un pozzetto a tenuta di capacità adeguata ed i reflui devono essere gestiti come rifiuti;
- 11) durante il trasporto di materiali polverulenti, sia in ingresso che In uscita, devono essere utilizzati autocarri con casoni chiusi;
- 12) i reflui convogliati nel pozzetto di raccolta di eventuali sversamenti del settore destinato alla messa in riserva dei rifiuti della tipologia 7.6, devono essere gestiti come rifiuti;
- 13) nell'elaborato VIA REL\_01 rev 1 datato gennaio 2018 "progetto definitivo e studio preliminare ambientale" al paragrafo 7.1, relativamente alla matrice aria, è da stralciare la frase "Al fine di considerare anche gli Impatti (...) dalla stazione di misura Montemonaco dell'Arpam", perchè superata da quanto dichiarato a pag. 6 della "risposta ad osservazioni ARPAM" e da quanto rappresentato nell'elaborato VIA\_REL\_02 rev 1 gen. 2018.

Il Dirigente del Servizio  
Dott.ssa Luigina Amurri

### **Provincia di Ascoli Piceno**

*Determina del Responsabile N. 189 del*



16/04/2018 - Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 8 L.R. 3/2012 e dell'art. 19 D.Lgs 152/06. Ditta Beani Annibale Srl Impianto di messa in riserva e recupero (R13-R5) di rifiuti non pericolosi in località Pianerie, snc comune di Comunanza.

Omissis

## DETERMINA

**DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 L.R. 3/12 e dell'art. 19 D.Lgs, 152/06, il progetto "IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI-Gestione Impianto di messa in riserva R13 e di recupero R5 mediante impianto fisso di proprietà per rifiuti di tipologia 7,1, 7,2 e 7,6 secondo la classificazione del D.M. 5/2/1998", presentato Beani Nadia, in qualità di proponente e Titolare/Legale Rappresentante della Ditta Beani Annibale srl, c.f./p.iva 017721960449, con sede legale nel Comune di Comunanza, Viale Trieste 122, a patto che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta dovrà mettere in atto tutto le mitigazioni prospettate nell'elaborato VIA\_REL\_02 rev, 01;
- 2) l'altezza di caduta dei materiali polverulenti durante la fase di carico e scarico all'interno del perimetro dello stabilimento, non dovrà essere superiore a tre metri;
- 3) la ditta è tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria dei macchinari e degli impianti di nebulizzazione, secondo le indicazioni fornite dal costruttore e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi, nonché ogni altro intervento necessario ad assicurare l'ottimale funzionamento. Dalle operazioni di manutenzione e di ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di nebulizzazione dove essere mantenuta traccia in appositi registri che dovranno essere tenuti presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo,

**DI PROVVEDERE** a notificare a mezzo PEC il presente atto al Suap del Comune di Comunanza, al Comune di Comunanza, all'ARPAM Dipartimento provinciale di Ascoli Piceno e a tutti i soggetti che hanno partecipato al procedimento.

**DI RAPPRESENTARE** al sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, che contro Il presente provvedimento può essere proposto il ricorso giurisdizionale, ai sensi del Codice del

processo amministrativo approvato con DLgs. 104/2010, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Si ricorda Infine che può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro Il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione, o comunicazione dell'atto o da quando l'interessato no abbia avuta piena conoscenza;

Si attesta Inoltre che dal presente decreto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Provincia di Ascoli Piceno.

Il Dirigente del Servizio  
Dott.ssa Luigina Amurri

---

### Comune di Montegiorgio

*Decreto n. 38 del 3 maggio 2018 di sdemanializzazione edeclassamento a relitto stradale particella 657 del fog. 38*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI  
PUBBLICI E PATRIMONIO

"Omissis"

D E C R E T A

1. **DI SDEMANIALIZZARE e DECLASSIFICARE** a relitto stradale l'area individuata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del Territorio di Ascoli Piceno come segue: protocollo n. AP0011115 inatti dal 20.02.2018 dal quale si rileva la seguente identificazione:
  - a) fog. N° 38 del Comune di Montegiorgio (Fm)
  - b) particella: n° 657
  - c) Qualità Classe: Relitto stradale
  - d) Superficie: mq. 380
  - e) Intestazione: Comune di Montegiorgio cod. fisc. 81002030443
  - f) Diritti e oneri reali: proprietà per 1/1
2. **DI DARE ATTO** che il presente Decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio e per estratti sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi dell'art. 4 L.R. n. 17 del 28.07.2003, e sarà trasmesso, trascorso un mese dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Roma, per le registrazioni nell'archivio nazionale delle strade in cui all'art. 226

del Codice della Strada ed ai sensi dell'art.103 comma 5 del DPR 495/1992;

3. DI DARE ATTO che il presente Decreto ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel BUR, ai sensi dell'art.103 comma 6 del DPR 495/1992;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

Il Responsabile del Servizio  
Lavori Pubblici e Patrimonio  
Maurizio Luchetti

---

#### **Ente di Gestione del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello**

*Accordo di programma tra, l'ente Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, l'Unione Montana del Montefeltro e i Comuni di Carpegna, Frontino, Montecopiolo, Pennabilli, Piandimeleto e Pietrarubbia per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del Montefeltro Bike Park*

TRA

Guido Salucci, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello con sede in Carpegna, Via Rio Maggio, snc.

CODICE FISCALE: 91009920413

E

Andrea Spagna, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente della Unione Montana del Montefeltro con sede in Carpegna, Via Amaducci 34.

CODICE FISCALE: 82005390412

E

Angelo Francioni, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di Carpegna.

CODICE FISCALE: 82005350416

E

Andrea Spagna, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di Frontino.

CODICE FISCALE: 00360580419

E

Alfonso Lattanzi, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di Montecopiolo.

CODICE FISCALE: 80004090413

E

Mauro Giannini, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di Pennabilli.

CODICE FISCALE: 00217050418

E

Stefano Benedetti, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di Piandimeleto.

CODICE FISCALE: 82000390417

E

Maria Assunta Paolini, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di Pietrarubbia.

CODICE FISCALE: 82005370414

#### **PREMESSO**

**Che** l'Ente di gestione del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, l'Unione Montana del Montefeltro ed i Comuni ricadenti nel territorio del Parco Interregionale - Carpegna (PU), Frontino (PU), Montecopiolo (PU), Pennabilli (RN), Piandimeleto (PU) e Pietrarubbia (PU) - sono interessati alla realizzazione di una serie di percorsi e servizi per la Mountain Bike (Montefeltro Bike Park) che abbiano come fulcro il Monte Carpegna.

**Che** il Monte Carpegna, interamente compreso all'interno dell'area del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, riveste grande importanza naturalistica e ambientale, soprattutto legata alla presenza di vaste praterie adibite al pascolo e boschi; l'area presenta anche una significativa risorsa economica e sociale in relazione alle attività agro zootecniche tradizionali locali e alle attività a valenza turistica e ricreativa.

**Che** il Monte Carpegna è in parte interessato dalla Foresta Demaniale Regionale (per c.ca 415 HA), la quale rientra nella gestione dell'Unione Montana del Montefeltro, per conto della regione Marche, ai sensi della L.R. Marche n. 18/2008.

**Che** le praterie adibite a pascolo del Monte Carpegna oltre a rientrare in habitat prioritari per effetto di norme nazionali ed europee riferite a Rete Natura 2000, sono anche un ecosistema di grande interesse naturalistico, in quanto ospitano un numero elevato di specie tra le quali alcune rare e protette.

**Che** il territorio è infatti interessato da aree ZSC e ZPS (Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE e alla direttiva 92/43/CEE).

**Che** il territorio compreso nel Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello è, quindi, un'area ad alto valore naturalistico, ambientale, culturale e turistico, che costituisce, nell'ambito delle regioni a cui

appartiene (Marche, Emilia Romagna) e per estensione a quelle confinanti (Toscana), un ecosistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici, storici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

**Che** nell'abito dei principi fondamentali stabiliti dalle norme di riferimento e dalle finalità di conservazione e promozione del territorio, gli Enti coinvolti intendono collaborare per definire gli obiettivi e le caratteristiche dell'intervento denominato *Montefeltro Bike Park*.

#### VISTI

- l'art 34 del TUEL 267/2000 il quale prevede la possibilità di stipulare accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti;
- Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'art. 15 della Legge 241 "accordi tra pubbliche amministrazioni" che stabilisce la possibilità, anche per Amministrazioni pubbliche diverse dagli enti locali, di disciplinare tramite apposito accordo di diritto pubblico lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune di più amministrazioni.

#### PRESO ATTO

che l'Ente Parco ha approvato il testo del presente accordo di programma con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 17 del 06/04/2018;

che la U.M. ha approvato il testo del presente accordo di programma con deliberazione di Giunta n. 15 del 04/04/2018;

che il Comune di Carpegna ha approvato il testo del presente accordo di programma con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 06/04/2018;

che il Comune di Frontino ha approvato il testo del presente accordo di programma con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 19/03/2018;

che il Comune di Montecopiolo ha approvato il testo del presente accordo di programma con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 17/04/2018;

che il Comune di Pennabilli ha approvato il testo del presente accordo di programma con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 14/04/2018;

che il Comune di Piandimeleto ha approvato il testo del presente accordo di programma con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 09/04/2018;

che il Comune di Pietrarubbia ha approvato il testo del presente accordo di programma con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 10/04/2018.

#### SI STIPULA QUANTO SEGUE:

##### ART 1)

##### PREMESSE

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma, nonché la documentazione ivi elencata, documentazione che è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti e, per richiesta espressa dagli stessi, non viene acclusa al presente atto.

##### ART 2)

##### OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

L'Ente di gestione del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, l'Unione Montana del Montefeltro ed i Comuni ricadenti nel territorio del Parco Interregionale - Carpegna (PU), Frontino (PU), Montecopiolo (PU), Pennabilli (RN), Piandimeleto (PU) e Pietrarubbia (PU), concordano sulla necessità ed opportunità di collaborare per definire gli obiettivi e le caratteristiche dell'intervento da realizzare, attraverso l'individuazione e l'analisi di tutte le possibili soluzioni progettuali alternative, ove pertinenti, in relazione sia al contesto territoriale, ambientale e paesaggistico in cui l'intervento si inserisce, sia agli effetti che tale intervento produce sull'ambiente, sia alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Tali obiettivi necessitano, quindi, della redazione di un **progetto di fattibilità tecnica ed economica del Montefeltro Bike Park, redatto ai sensi dell'art. 23 "Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi" del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. .**

##### ART 3)

##### CONTESTO

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 2 del Montefeltro Bike Park dovrà interessare l'area del Monte Carpegna, territorio compreso in due regioni (Marche ed Emilia Romagna) e l'area dei Comuni facenti parte del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello. All'interno di questo territorio vi sono sia proprietà pubbliche, gestite dall'Unione Montana del Montefeltro, sia Comunanze Agrarie, che proprietà private.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 2 dovrà contenere la valutazione della possibile realizzazione di diverse attività sportive (quali MTB, EBIKE, DHL, ENDURO, etc.), a cui si associano diverse tipologie di interventi territoriali, relativi alla realizzazione di itinerari ciclabili, mtb, piste dedicate a tali sport, etc.

Nel territorio sono presenti aree ZSC e ZPS (Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE e alla direttiva 92/43/CEE).

Da un punto di vista ambientale e paesaggistico il territorio è fortemente connesso all'attività dell'uomo, in particolare in relazione all'allevamento del bestiame (gestione di pascoli demaniali) e alle attività turistiche già praticate (trekking, mtb tradizionale, etc.).

Il progetto si inserisce, quindi, in un contesto normativo complesso al quale deve dare adeguata risposta per una compatibilità ambientale e una gestione ecosostenibile per la salvaguardia delle risorse ambientali presenti.

#### ART. 4)

##### ATTIVITA' E COMPITI DEGLI ENTI ADERENTI L'ACCORDO

L'Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello è individuato quale ente capofila competente ad adottare le procedure e gli adempimenti necessari alla realizzazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica del *Montefeltro Bike Park*, richiamato all'art. 2.

L'Unione Montana del Montefeltro ed i Comuni interessati si obbligano a garantire l'apporto di specifiche competenze amministrative, scientifiche e tecnico-informatiche, all'Ente capofila, individuando i propri referenti per la partecipazione a tutte le fasi di cui all'art. 2 del presente Accordo di programma.

Per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 2, l'Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, in qualità di Ente capofila, potrà ricorrere in proprio o a soggetti terzi per le prestazioni dei servizi necessari, assumendosene in pieno le responsabilità contrattuali derivanti.

Lo studio di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere approvato da tutti gli enti aderenti al presente accordo con separati atti.

#### ART. 5)

##### ASPETTI FINANZIARI

L'Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello si obbliga a reperire fra le proprie risorse di bilancio, €. 10.000,00, al fine di produrre lo studio di fattibilità tecnica ed economica in oggetto al presente accordo.

Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, l'Unione Montana del Montefeltro si impegna, nel caso si rendesse necessario, a reperire le somme per la realizzazione di quanto proposto, in relazione ai futuri compiti.

#### ART. 6)

##### PROPRIETÀ E UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica del *Montefeltro Bike Park*, oggetto del presente Accordo di Programma, dovrà, inoltre, individuare le competenze amministrative e giuridiche relative ai partecipanti dell'Accordo stesso, al fine di programmare una corretta gestione delle attività e opere indicate nel progetto stesso.

#### Art 7)

##### DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo di programma decorre dalla data di stipula, fino alla redazione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica e approvazione dello stesso da parte di tutti gli enti aderenti.

Il presente accordo s'intenderà sottoscritto alla data di apposizione della firma digitale da parte dell'Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello quale ultimo firmatario.

Il presente accordo è inserito nel registro dell'Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, è esente da bollo ai sensi dell'articolo 16 tabella b) del DPR 633/72, e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2 DPR 131/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ciascuna parte può recedere dal presente accordo mediante comunicazione via pec trasmessa all'Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello senza pregiudizio per le attuazioni e le collaborazioni già in essere.

L'accordo è inoltre risolto per:

- ingiustificata interruzione delle attività oggetto del presente accordo;
- gravi e reiterate inadempienze degli obblighi previsti nel presente accordo;
- inosservanza di norme.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa rinvio alla legislazione nazionale e regionale in materia, applicabile alla fattispecie.

ENTE PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO  
SIMONE E SIMONCELLO

UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO

COMUNE DI CARPEGNA

COMUNE DI FRONTINO

COMUNE DI MONTECOPIOLO

COMUNE DI PENNABILLI

COMUNE DI PIANDIMELETO

COMUNE DI PIETRARUBBIA

**DIRPA 2 s.c.a r.l. – Roma**

Lavori di “realizzazione con qualsiasi mezzo dell’asse viario Marche - Umbria e quadrilatero di penetrazione interna - Maxi Lotto 2 - lavori di completamento della direttrice Perugia - Ancona tramite realizzazione della SS 318 “di Valfabbrica”, tratto Pianello - Valfabbrica, Della SS 76 “Val D’Esino”, tratti Fossato Di Vico - Cancelli e Albacina - Serra San Quirico e realizzazione della “Pedemontana delle Marche”, Tratto Fabriano - Muccia-Sfercia”. Ordinanza di deposito delle indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza non accettate presso il M.E.F. di Ancona prot. D2/0862-18/13-CA-OUT/FM-gm 06/04/2018 - Art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.P.R. n. 327/01. Comune di Genga.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** che con Delibera n. 13 del 27/05/2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 26/01/2005, il CIPE, conformemente alla determinazione conclusiva della Conferenza di servizi del 18/03/2005 ed ai pareri favorevoli, anche successivamente resi dalle Amministrazioni interessate, ed in esecuzione della raggiunta intesa tra Stato e Regioni, ha approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe;

**PRESO ATTO** che con Delibera n.ri 910, la Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. nella persona del Presidente, Dott. Gaetano Galia, ha disposto l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento;

**VISTO** il provvedimento **QUAD\_2011\_09\_5873\_FG del 29/09/2011** emesso dalla DIRPA s.c. a r.l. con il quale è stata pronunciata la espropriazione definitiva degli immobili ai sensi dell’art. 22 del T.U. cit., ed è stata, altresì, determinata in via d’urgenza l’indennità di espropriazione spettante agli aventi diritto;

**RILEVATO** che tra i destinatari dei decreti di espropriazione figurano anche quelli riportati nell’elenco, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, i quali hanno/non hanno comunicato di non condividere la misura delle indennità di espropriazione loro offerte;

**CONSIDERATO** che tale mancata condivisione ha comportato l’impossibilità di concludere l’accordo sulle indennità ed il pagamento delle stesse, ragion per cui occorre disporre il deposito presso il M.E.F. di Ancona delle somme offerte e non accettate;

**CONSIDERATO**, altresì, che nell’elenco allegato

sono state riportate, a fianco di ciascun nominativo, le indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza non accettate;

**ORDINA**

- il versamento presso il M.E.F. di Ancona delle indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza non accettate, così come risultanti dall’allegato elenco, ai sensi dell’art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.P.R. n. 327/01, nei confronti dei proprietari degli immobili espropriati occorrenti per la esecuzione dei lavori indicati in epigrafe;

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Federico Montanari

**DIRPA 2 s.c.a r.l. – Roma**

Lavori di “realizzazione con qualsiasi mezzo dell’asse viario Marche - Umbria e quadrilatero di penetrazione interna - Maxi Lotto 2 - lavori di completamento della direttrice Perugia - Ancona tramite realizzazione della SS 318 “di Valfabbrica”, tratto Pianello - Valfabbrica, Della SS 76 “Val D’Esino”, tratti Fossato Di Vico - Cancelli e Albacina - Serra San Quirico e realizzazione della “Pedemontana delle Marche”, Tratto Fabriano - Muccia-Sfercia”. Ordinanza di deposito delle indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza non accettate presso il M.E.F. di Ancona prot. D2/0864-18/13-CA-OUT/FM-gm 06/04/2018 - Art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.P.R. n. 327/01. Comune di Genga.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** che con Delibera n. 13 del 27/05/2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 26/01/2005, il CIPE, conformemente alla determinazione conclusiva della Conferenza di servizi del 18/03/2005 ed ai pareri favorevoli, anche successivamente resi dalle Amministrazioni interessate, ed in esecuzione della raggiunta intesa tra Stato e Regioni, ha approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe;

**PRESO ATTO** che con Delibera n.ri 910, la Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. nella persona del Presidente, Dott. Gaetano Galia, ha disposto l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento;

**VISTO** il provvedimento **QUAD\_2011\_09\_5873\_FG del 29/09/2011** emesso dalla DIRPA s.c. a r.l. con il quale è stata pronunciata la espropriazione definitiva degli immobili ai sensi dell'art. 22 del T.U. cit., ed è stata, altresì, determinata in via d'urgenza l'indennità di espropriazione spettante agli aventi diritto;

**RILEVATO** che tra i destinatari dei decreti di espropriazione figurano anche quelli riportati nell'elenco, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, i quali hanno/non hanno comunicato di non condividere la misura delle indennità di espropriazione loro offerte;

**CONSIDERATO** che tale mancata condivisione ha comportato l'impossibilità di concludere l'accordo sulle indennità ed il pagamento delle stesse, ragion per cui occorre disporre il deposito presso il M.E.F. di Ancona delle somme offerte e non accettate;

**CONSIDERATO**, altresì, che nell'elenco allegato sono state riportate, a fianco di ciascun nominativo, le indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza non accettate;

#### ORDINA

- il versamento presso il M.E.F. di Ancona delle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza non accettate, così come risultanti dall'allegato elenco, ai sensi dell'art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.P.R. n. 327/01, nei confronti dei proprietari degli immobili espropriati occorrenti per la esecuzione dei lavori indicati in epigrafe;

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Federico Montanari

---

#### **DIRPA 2 s.c.a r.l. – Roma**

*Lavori di "realizzazione con qualsiasi mezzo dell'asse viario Marche — Umbria e quadrilatero di penetrazione interna - Maxi Lotto 2 - lavori di completamento della direttrice Perugia — Ancona tramite realizzazione della SS 318 "di Valfabbrica", tratto Pianello — Valfabbrica, Della SS 76 "Val D'Esino", tratti Fossato Di Vico — Cancelli e Albacina — Serra San Quirico e realizzazione della "Pedemontana delle Marche", Tratto Fabriano — Muccia-Sfercia". Ordinanza di deposito delle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza non accettate presso il M.E.F. di Ancona prot. D2/0924-18/13-CA-OUT/FM-gm 10/04/2018 - Art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.P.R. n. 327/01. Comune di Genga.*

#### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** che con Delibera n. 13 del 27/05/2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 26/01/2005, il CIPE, conformemente alla determinazione conclusiva della Conferenza di servizi del 18/03/2005 ed ai pareri favorevoli, anche successivamente resi dalle Amministrazioni interessate, ed in esecuzione della raggiunta intesa tra Stato e Regioni, ha approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe;

**PRESO ATTO** che con Delibera n.ri 910, la Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. nella persona del Presidente, Dott. Gaetano Galia, ha disposto l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento;

**VISTO** il provvedimento **QUAD\_2011\_09\_5873\_FG del 29/09/2011** emesso dalla DIRPA s.c. a r.l. con il quale è stata pronunciata la espropriazione definitiva degli immobili ai sensi dell'art. 22 del T.U. cit., ed è stata, altresì, determinata in via d'urgenza l'indennità di espropriazione spettante agli aventi diritto;

**RILEVATO** che tra i destinatari dei decreti di espropriazione figurano anche quelli riportati nell'elenco, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, i quali hanno/non hanno comunicato di non condividere la misura delle indennità di espropriazione loro offerte;

**CONSIDERATO** che tale mancata condivisione ha comportato l'impossibilità di concludere l'accordo sulle indennità ed il pagamento delle stesse, ragion per cui occorre disporre il deposito presso il M.E.F. di Ancona delle somme offerte e non accettate;

**CONSIDERATO**, altresì, che nell'elenco allegato sono state riportate, a fianco di ciascun nominativo, le indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza non accettate;

#### ORDINA

- il versamento presso il M.E.F. di Ancona delle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza non accettate, così come risultanti dall'allegato elenco, ai sensi dell'art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.P.R. n. 327/01, nei confronti dei proprietari degli immobili espropriati occorrenti per la esecuzione dei lavori indicati in epigrafe;

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Federico Montanari

**COMUNICAZIONI DI AVVIO  
DEI PROCEDIMENTI  
AMMINISTRATIVI**

**Regione Marche - P.F. Tutela delle Acque e Tutela del Territorio di Ancona**

*Legge 07/08/1990 n. 241, art.8. Legge Regione Marche 09/06/2006, n. 5, art. n. 13. Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo al rilascio della concessione pluriennale di acqua pubblica e di occupazione di aree demaniali cui alla D.R. 2165, per uso idroelettrico in Loc. posta a valle del ponte sulla S.P. Castelferretti – Montecarotto del comune di Chiaravalle. Ditta: Soc. Energia 2000 SRL con Sede in Corso Italia, 27 del comune di Bolzano. Classifica: 420.60.30/2017/SMD/439. D.R. 2165.*

**RENDE NOTO**

Si comunica che la Ditta Energia 2000 SRL con Sede in Corso Italia, 27 del comune di Bolzano, ha trasmesso con nota del 24/11/2017 acquisita agli Atti in data 30/11/2017 n. 1199534 istanza di concessione pluriennale e demaniale unitamente al relativo Progetto in formato digitale per la realizzazione e l'esercizio di una centrale idroelettrica da realizzare in sponda sinistra del Fiume Esino in corrispondenza della doppia briglia sita subito a valle del Ponte sulla Strada Provinciale Castelferretti – Montecarotto del comune di Chiaravalle.

La centrale verrà realizzata in corrispondenza di un muro d'ala presente sulla sinistra idrografica e a ridosso del Canale Vallato del Molino dove insiste un'ulteriore centrale esercita dalla stessa Soc. Energia 2000 SRL in area di pertinenza demaniale come risulta dagli elaborati presenti nel Progetto.

La Soc. Energia 2000 SRL di Bolzano ha inviato con nota del 06/02/2018 acquisita con n. 0271763 del 12/03/2018 la documentazione richiesta dalla scrivente P.F. regionale per verificare eventuali compromissioni delle opere a seguito di piene straordinarie che possano verificarsi sul Fiume Esino dalla quale si deduce che si può dar corso all'iter burocratico di rilascio della concessione.

Energia 2000 SRL intende realizzare una centrale a vite di Archimede che preveda anche una scala di monta dei pesci utile all'equilibrio ecologico della zona.

La turbina potrà usufruire di un salto utile di ml. 2,10 che con una portata media richiesta di mc/s 2,10 avrà

una potenza nominale di kW=2,10x 2,10/1,20%=36,75 e con portata massima derivabile di mc/s 3,50 salvaguardando sempre e comunque la derivazione posta a servizio della centrale denominata "Vallato del Molino" che si trova a monte del sito considerato subito a valle della Linea ferroviaria Ancona – Roma.

Il termine entro il quale il procedimento dovrà concludersi è stabilito in gg. 180 ai sensi della Legge Regione Marche n. 5/2006, fatto salvo ulteriori gg. non previsti dalle stesse Leggi Statali e Regionali per effetto dell'entrata in vigore di ulteriori disposizioni normative ambientali e per sospensioni dovute a richiesta documentazione e acquisizione pareri di altri Enti interessati.

Il presente Rende Noto è dovrà essere affisso al prossimo B.U.R. in pubblicazione.

Il comune di Chiaravalle è invitato ad affiggere all'Albo Pretorio il presente avviso, unitamente a copia dell'istanza, per la durata di 30 giorni consecutivi, alla prima data disponibile, con l'invito a restituire i referti di pubblicazione, alla scrivente P.F. Regionale, che per effetto della L.R. n.13/2015 e della D.G.R.M. n.302 del 2016 è ora competente al rilascio sia della concessione pluriennale sia di quella demaniale.

S'informa, inoltre, che chiunque abbia interesse, potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte, osservazioni e/o opposizioni e documenti in virtù della vigente legislazione in materia, e potrà inoltrare le proprie osservazioni alla Sede della P.F. Tutela Delle Acque e Tutela del Territorio di Ancona e al Funzionario Tecnico incaricato per il sopralluogo, necessario alla verifica dei luoghi, che verrà effettuato dal Dott. Adriano Romaldi, unitamente ad altri Funzionari della scrivente P.F., il **giorno 26/04/2018 alle ore 10,30 in Loc. ex Mattatoio s.n.c.** del comune di Chiaravalle (AN).

Si precisa che il responsabile del procedimento è il Dott. Adriano Romaldi, Funzionario Tecnico della Regione Marche, P.F. Tutela Delle Acque e Tutela Del Territorio di Ancona.

Il Dirigente della Posizione di Funzione  
Ing. Stefania Tibaldi

**BANDI E AVVISI DI GARA**

**ASUR Marche – Area Vasta n. 3 – Civitanova Marche**

*Fornitura in service di sistemi analitici completi*

per esami dei laboratori di analisi dell'ex Zona Territoriale n. 8 dell'ASUR Marche – Esercizio Opzione di Rinnovo Contrattuale lotti nn. 2-3-7-16

Fornitura in service di sistemi analitici completi per esami dei laboratori di analisi dell'ex Zona Territoriale n. 8 dell'ASUR MARCHE – Esercizio Opzione di Rinnovo Contrattuale.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 - 60131 ANCONA - P.I./C.F. 02175860424

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: Fornitura in service di sistemi analitici completi per il laboratorio di analisi di Civitanova Marche — lotti 2-3-7-16 — Area Vasta 3 di ASUR MARCHE — Valore finale totale degli appalti aggiudicati: € 244.315,64 (IVA esclusa).

SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI: Data decisione di aggiudicazione appalti: 09/03/2018 — Lotto n. 2 - SISTEMA ANALITICO DI EMATOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DI EMOCROMI E RETICOLOCITI – CIG 7112060DED Operatore economico aggiudicatario: SIEMES Healthcare DIAGNOSTICS SPA - Valore finale totale dell'appalto € 118.138,54 (IVA esclusa) — Lotto n. 3 - SISTEMA ANALITICO PER ESAMI URINE - CIG ZE922D367D - Operatore economico aggiudicatario: BECKMAN COULTER SRL - Valore finale totale dell'appalto € 22.856,00 (IVA esclusa) — Lotto n. 7 - SISTEMA ANALITICO PER L'ESECUZIONE AUTOMATICA DEL SEDI-MENTO URINARIO CIG Z7D22D36CB - Operatore economico aggiudicatario: BECKMAN COULTER SRL - Valore finale totale dell'appalto € 37.750,00 (IVA esclusa) — Lotto n. 16 — SISTEMI ANALITICI PER ESAMI IN REGIME DI POINT OF CARE (POCT) CIG 7442072019 - Operatore economico aggiudicatario: A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL - Valore finale totale dell'appalto € 65.471,10 (IVA esclusa) - Gli appalti non verranno subappaltati.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione integrale sul Profilo di Committente [www.asur-zona8.marche.it](http://www.asur-zona8.marche.it)

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Zelinda Giannini

## BANDI DI CONCORSO

### Comune di Fossombrone

*Mobilità Volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 165/2001 – per n. 2 posti di Agente di Polizia Locale – Cat. C – A tempo indeterminato e parziale (part-time verticale 50% sei mesi, di cui uno da aprile a settembre e uno da luglio a dicembre). Avviso di selezione.*

Si comunica che con provvedimento del Segretario Comunale n. 46 del 27 Aprile 2018 è stato approvato l'avviso di MOBILITA' VOLONTARIA, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001:

**- PER N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C - A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (PART-TIME VERTICALE 50% SEI MESI, DI CUI UNO DA APRILE A SETTEMBRE E UNO DA LUGLIO A DICEMBRE).**

**Data di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 di Sabato 9 GIUGNO 2018.**

Copia integrale dell'avviso è disponibile sul sito internet del comune: [www.comune.fossombrone.ps.it](http://www.comune.fossombrone.ps.it) e presso gli uffici comunali.

Il Segretario Generale  
Dott. Pietro Pistelli

### Comune di Fossombrone

*Mobilità Volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 165/2001 – per n. 2 posti di Agente di Polizia Municipale/Vigile Urbano – Cat. C – A tempo indeterminato. Avviso di selezione.*

Si comunica che con provvedimento del Segretario Comunale n. 45 del 27 Aprile 2018 è stato approvato l'avviso di MOBILITA' VOLONTARIA, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001:

**- PER N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE/VIGILE URBANO - CAT. C - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. AVVISO DI SELEZIONE.=**

**Data di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 di Sabato 9 GIUGNO 2018.**



Copia integrale dell'avviso è disponibile sul sito internet del comune: [www.comune.fossombrone.ps.it](http://www.comune.fossombrone.ps.it) e presso gli uffici comunali.

Il Segretario Generale  
Dott. Pietro Pistelli

---

### **Comune di Sant'Angelo in Vado**

*Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale (30 ore settimanali) di un Istruttore Direttivo Tecnico - cat D/1.*

E' indetto concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale (30 ore settimanali) di un istruttore Direttivo Tecnico - cat D/1;

Titolo di studio: Laurea Magistrale (DM270/2004) appartenente alle classi:

- LM-3 Architettura del paesaggio;
- LM-4 Architettura e Ingegneria Edile - Architettura;
- LM-23 Ingegneria Civile;
- LM-35 Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio;
- LM-48 Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale; (LM 31)
- LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi;

ovvero

- Laurea Specialistica (DM 509/99) appartenente alle seguenti classi:
  - (3/S) Architettura del Paesaggio;
  - (4/S) Architettura e Ingegneria Edile;
  - (28/S) Ingegneria Civile;
  - (31/S) Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio;
  - (54/S) Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale; (34/S);

ovvero

- Diploma Laurea (DL) in Architettura/Ingegneria conseguito con il vecchio ordinamento universitario, equiparato con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 e una delle lauree specialistiche/magistrali nelle classi sopraindicate;

ovvero

- Laurea triennale (DM 509/99 e DM 4.8.2000) delle classi:
  - classe 04 Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria Edile;
  - classe 07 Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e Ambientale;

- classe 08 Ingegneria Civile e Ambientale;  
ovvero

- Laurea Triennale (DM 270/2004) delle classi:
  - L.17 Scienze dell'Architettura;
  - L-23 Scienze e Tecnica dell'Edilizia;
  - L-7 Ingegneria Civile e Ambientale;

ovvero

- Ulteriori titoli ad essi equiparati di cui al D.L. del 09/07/2009 (G.U. n. 233 del 07/10/2009);

ovvero

- Titoli ad essi equipollenti riconosciuti tali da leggi e/o specifici Decreti Ministeriali. Scadenza del termine per la presentazione delle domande 18/06/2018.

Il bando è pubblicato in forma integrale sul sito ufficiale del Comune di sant'Angelo in Vado ([www.comune.santangeloinvado.pu.it](http://www.comune.santangeloinvado.pu.it)).

Il responsabile del Settore Contabile  
Claudio Iani

---

*Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data di pubblicazione.*

*Dovranno essere inviati:*

- *per posta ordinaria al seguente indirizzo*  
**Direzione del Bollettino - Regione Marche - Giunta Regionale**  
**Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona**
- *a mezzo fax*  
**071 8062411**
- *per e-mail ai seguenti indirizzi*  
***carmen.ciarrocchi@regione.marche.it***  
***crisrina.vergani@regione.marche.it***  
***tiziana.capotondi@regione.marche.it***  
***silvana.anselmi@regione.marche.it***

---

Editore:  
REGIONE MARCHE  
AUT. TRIBUNALE ANCONA  
N. 23/1971  
Direttore responsabile:  
Dr.ssa DEBORAH GIRALDI

**I COMUNI DEVONO INSERIRE I PROPRI ANNUNCI NEL SITO:**

*<http://bur.regionemarche.it>*

*Il Bollettino è consultabile su Internet al seguente indirizzo:*  
*<http://www.regionemarche.it/bur>*

---

Stampa: STES srl  
POTENZA

---